TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0062**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Cividale, territorio e discipline.
MSSo.

62

62. - *Cividale*, territorio e discipline. Contiene estratti dai « Monumenta Eccl. Aquil. » del De Rubeis — Statuta Terrae Civitatis Austriae et primo de modo, et forma eligendi Consilium — Possesso antico di Cividale del Bosco del Romagno, con prove — *Capitoli* del 16 Agosto 1553 pel Provveditore di Cividale nob. Gian Batta Lipomano, govern. in civile e criminale — Varie copie di Ducali Venete, alcune con sigillo autentico. Uniti al Codice stanno alcuni proclami a stampa della Rep. Veneta, riguardanti i dazi sul pane, sul vino etc. (An. 1695). Sopra i due risguardi vi sono brevi note storiche riguardanti Cividale. Ex-libris Pasini D. Antonio

Un vol. cartaceo in-4.° rileg. in ½ tela: scrittura di più mani dei sec. XVIII e XIX (princ.)

Santuario di Madonna di Monte.

1253 — Agosto 14 — Madonna del bosco (Madonna di monte) di proprieta del prevosto di S. Stefano di Cividale passa in pieno dominio del Capitolo di Cividale.

1432.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. *(È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.*

Ex opere cui titulus

"Monumenta ecclesiae Aquilejensis commentario Historico - Chronologico - Critico illustrata etc.

Auctore F. Jo: Fran. Bernardo Maria de Rubeis Ordinis Praedicatorum

Argentinae

1740.

Columna 702.

A. VIII

Certa constat Historicorum fide Fridericum eodem anno 1232: in Provintiam Forijulij adventasse ipsumque Aquilejae aliisque in locis diversatum esse . . . . . .

Videnati hoc est Utini generalia ipsum celebrasse Comitia narrat Ludevigus. Legi oportere in Bulla. Sibilatum Heineccius et Schilterus arbitrabantur; qua voce Civitas intelligitur, olim Forumjulium dicta, postea Civitas Austria ac Civitas sine adjecto. Pronuntiationis vitio sibidatum dicebat ceteri; cum Cividatum et Civitatulum dici debeat; Vernacule Cividat, et politiore demum sermone Cividale. Ad hunc pervenisse locum Imperatorem luculentissime evincitur

Documenti fide Tomo II. Bullarii Cassinensis recenciti num. 252. quo Fridericus juramentum fidelitatis pro Comitatu Burgifane recipit ab Abate Sancte Marie de Pratalea. Conscriptum legitur anno Nativitatis Millesimo ducentesimo trigesimo secundo indictione quinta die tertio exeunte Martio (seu die 29.) Actum vero in Civitate de Friule in Camera Palatii Domini Patriarche. Locus idem odieque appellatur Cividale di Friuli, ut ab alio Cividale Bellunensi secernatur.

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Mastasso di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

B VI. Fidem Chronici Aquilejensis ad examen voco: deque Forojulio exciso, Utinoque ut fertur edificato pauca dissero - - -

Columna 146. 147. 148.

In hisce post narratum urbis excidium legimus: plura ejusdem regionis Castella ab immani hoste ex extinctis vel captivatis civibus succensa et diruta. Verisimillimum est, non uno Aquileje excidio crudelitatem Attile satiatum; Castella quoque, et oppida regionis, que in occursu erant ipsum diripuisse: miseramque contigisse Forojulio hanc sortem facile credimus. Sed Forum istud sequente seculo cum Aquileja et Concordia instauratum florebat, ut indicare videtur Epistola XXVI inter varias Cassiodori Libro XII. ubi memorantur Concordiensis Aquilejensis et Forojuliensis Civitates, e quibus vinum, et triticum in subsidium exercitus collecta fuerant:.... Quo suo adnotat laudatus Diaconus Libro II. de Gestis Langobardorum Capite XIV pro Aquileja Venetie extitisse caput Forumjulij: quod ita dictum docet quia Julius Cesar negotiationis forum ibi statuerit. Verum etiam Forum statuere perinde Romanis erat ac locum designare ad agendos conventus, hominesque provinciales evocandos juris dicundi causa. Notissima recolo.

A

Ad Colonie prerogativam, nomenque exinde traductum Forum=Julij dicimus ex Ptolomeo Libro III. Capite I. in sexta Europe Tabula, ubi hec habet: in Mediterraneis Carnorum Forijulij

Colonia: deinde Aquilejam Coloniam, et Concordiam Coloniam recenset quæ projemodum mari adjacent. - - - Adnotat Flavius Blondus in Geografia Provintiæ Forojuliensis: Utinum oppidum esse novi nominis, quod nec in Gothorum neque in Longobardorum aut proximioribus ætati nostræ rebus gestis invenitur. Apud Leandrum Albertum corruptus est Locus Plinii Libro XXXV. Capite XII. ubi mutina recte legitur non utina. Paolus Diaconus in Historia Langobardorum et Venantius Fortunatus Libro II. de vita S. Martini plura ejus Regionis oppida vel Castella memorant Forumjulium, Iulium Carnicum, Osopum, Reunium seu Reuniam, Cormonum, Nomanum sive Nemas, Arteniam, Glemonam, Ibliginem, Castellum Pontium, atque Utinum silentio præmunt.

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

C

Col. [illegible] II

Venetiae fines ingressus Rex Alboinus Forojuliensi Provincia occupata sine ullo obstaculo (verba sunt Diaconi Libro II Cap. IX) deliberatque Civitati vel potius Castro Forojuliano rependere coepit cui potissimum primam Proventiarum quam coeperat committere deberet: praefecitque Gisulfum nepotem, virum per omnia idoneum Forojulianae Civitati, et toti regionis illius. Hinc Ducatus Forojuliensis nomen inclaruit.

Civitatem hanc Forojulianam vel Castrum Forojulianum diligentius, clariusque designat Libro VI. capite LI. Castrum Iuliense distinguit a Forojuliano Castro. Dissidia refert Pemmonem Ducem inter, et Calistum Aquilejensem episcopum, quorum causa [illegible] infra aperiamus. Adveniens (inquit ille) anteriore tempore Fidentius Episcopus de Castro Iuliensi cum voluntate superiorum Ducum intra Forojuliani Castri muros habitavit, ibique sui Episcopatus sedem statuit. Iuliense Castrum ~~Dest~~ idem est ac Iulium Carnicum ex quo migrantes Episcopi precario in Forojuliano Castro Ducis Gisulfi ac successorum sede incolatum statuere.

Col. 567 De Civitate Forojulii plura jam disservimus. Hanc vocat metropolim Aquileiensem Paulinus tum quia post Aquileam excisam caput erat Provintiae seu Venetiae interioris ut ait Paulus Diaconus tum quia eorum in loco sedem tenebant Patriarchae.

D.

Cl. BB2. **V.**

Ad initium regni pervenimus quod in Italia victo desiderio captivoque in Gallias ducto indeptus est Carolus Magnus id contigit 774 . . . interim Longobardi duces clementiam potius Caroli quam vim experiri cupientes ejusdem se fidei dediderunt. Legimus enim in fragmento Annalium Francicorum apud Canisium Volumine II Parte II editionis Basnagii ad Annum **DCC·LXXIV** Longobardos venientes de Civitatibus Italie subdidisse se in dominio gloriosi Caroli. Hinc Rodgando vel Ruotgando permisit Carolus antiquo beneficii seu feudi jure erga se quemadmodum erga Reges Longobardorum fuerat sibi servato.

Res novas moliri ausus est Dux Longobardus Regnumque affectare. Rebellem ducem ejusque complices ultimo supplicio affecit Carolus Annalista Batavianus ad Annum **DCC·LXXVI** sic habet: Perrexit domnus Rex Carolus in Italiam et occiso Hrotgando obsederumque stabilinium socerum suum Tarviso Civitate. eo capto dispositisque omnibus prosper redit cum suis in Franciam. Latius hec narrantur in fragmento superius citato ad eundem annum: Tunc Carolus Rex Italiam ingressus est per partes Forijulii iter peragens.

Ruod=

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Marcasso di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

Quodgnandes occisus est et Dominus Carolus Rex apud Tarvi-
sium Civitatem Pascha celebravit: et captis Civitate Zoriulii,
Dariso cum reliquis civitatibus quae rebellarunt ... disposuit
eas omnes per Francos. Haec scribunt eundemque annum de-
finiunt caeteri annalium Francicorum scriptores. Ex his paginis
ad eundem annum num. 2. colligit latam et amplam fuisse
Rodgandi ducis praefecturam. Ducatum enim Forojuliensem
inquit et Marchiam Tarvisinam complectebatur. Verum etiam
protensos hujusce praefecturae fines usque Veronam et Carniolam
atque Carinthiam monumenta quae dabimus reliqua erunt.

Civitatibus praefecit comites genere Francos Carolus, ac
provinciae seu Ducatus Marcarium ducem. Hunc Forojulien-
sem Ducem exibet Hadriani Pontificis Epistola LVII. in Codice
Carolino ad Pipinum juniorem Regem Italiae data

E
Colum. 364

Ducatum Forojuliensem a Longobardis constitutum Carolus magnus instituit Marcam. Cadalous Henrici successor dicitur ab Aimoino Marchæ Forojuliensis prefectus. Eamdem regionem Eginardus ad Annum DCC. LXXXVIII apellat Marchiam, unde Marchio fuerit Henricus. Quidni etiam nomen idem eademque dignitatem obtinuerit Marcarius quem Rodgaudo rebelli substituit Carolus? Erat enim limitanea regio Pannoniæ scilicet et Slaviæ conterminæ.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

F ..... Cadolaum Comitem hoc loco memoratum ac Ducem

Col: 397. nostrum, seu Marchionem Forojuliensem, comes enim erat civitatis Forijulii simulque totius Provintiæ et Marchæ Dux atque Marchio, quamquam et comitis nomen non raro pro Duce, proque Marchione usurpari consuevisse hujus ævi monumenta testantur.

Col. 398. II. Ferocientes Bulgari cum sedes latiores quærerent Sclavos in Pannonia sedentes (verbis utor Annalistæ Bertiniani ad annum DCCC.XXVII.) misso per Dravum navali exercitu ferro et igne vastaverunt, et expulsis eorum (sclavorum) Ducibus Bulgaros super eos Rectores constituerunt. Ægre tulit jacturam Ludovicus Imperator: Multavitque Baldricum dignitate illi adempta qua potiebatur. Id accidit ãno 828. quo idem Annalista rem hanc narrat his verbis: Baldricus Dux Forojuliensis cum propter ejus ignaviam Bulgarorum exercitus terminos Pannoniæ superioris impune vastasset, honoribus quos habebat privatus est, et marcam, quam solus tenebat inter quatuor comites divisa est.

G. Col: 699. et ut supra in B. pag. 2

VI Sedam in Provintia, quae dignitati suae consentanea foret animo designabat Bertoldus: elegitque Castrum Utini Loci amenitate oblectatus illum frequentius incolebat ornavit etiam et amplificavit.

H. Vide supra pag. B.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

I.
Col: 819.

III

Hunc Pemmonem ducem iter et Calistum Aquilejensem Metropolitam grave dissidium erupit anno circiter 737. causam narrat Paolus Diaconus Libro VI. citato capite II. verba refero: causa autem hujus discordiae ista fuit. Adveniens anteriore tempore Fidentius Episcopus de Castro Juliensi cum voluntate superiorum Ducum intra Forijuliani castri muros habitavit ibique sui Episcopatus sedem statuit. Quo vita decedente Amator in ejus loco ordinatus est usque ad eumdem enim dies superiores Patriarche, quia in Aquileja propter Romanorum incursionem habitare minime poterant sedem non in Forijulii sed in Cormones habebant. Quod Calisto qui erat nobilitate conspicuus satis displicuit ut in ejus diocesi cum Duce et Langobardis habitaret Episcopus et ipse tantum vulgo sociatus vitam duceret. Quid plura? Contra eumdem Amatorem Episcopum egit eumque de Forojulii expulit atque in illius domo sibi habitationem statuit.

K. Marcam nostram hoc circiter tempore appellari Veronensem

Col: 459. incepisse nullus dubito id ea ratione factum quod utrique Forojuliensi et veronensi dicioni Berengarius praeerat ut ait Sigonius; ac libentius Verona quam alibi sedem tenebat. Post annumeratos Marchiones, Henricus frater ottonis Magni Regis Germaniae ac posmodum Imperatoris Marchiam veronensem dicitur, et Aquilejensem (sive Forojuliensem) accepisse administrandam a continuatore Regionis . . . .

VI. Hinc Civitas Forijulii comitem suum amisit qui simul ducis et marchionis honore dignitate et auctoritate pollebat. ipse quoque Proventia nuncupari coepit Comitatus Forojuliensis, aut Forojullanus. Legimus quippe in diplomate Berengarii ad Fridaricum Patriarcham concessum illi fuisse Castellum Puteolum pertinens et adjacens in Comitatu Forojuliano cum omnibus Appendiciis suis et pertinentiis.... in circuitu unius milliari legitimi sicut antiquibus et modo legaliter et rationabiliter ad ipsum Comitatu pertinuit.

Longo=

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

Longobardorum quo pro eorum more civitas eadem cum Territorio magis minusque decursu temporum protenso regebatur a Duce. Sub Carolingis Regibus eidem Civitati Præfectus vocabatur tum Comes cum Dux et Marchio: Comes quidem ob Civitatis Præfecturam; Dux vero, quia toti Provinciæ ac Venetiæ continenti ac utriusque regionis Civitatibus earumque Comitibus dominabatur; Marchio tamen eo quia regio Forojuliensis limitanea erat, sede Marchionis translata Comiti distincto paruit Civitas: ejusque Territorium Comitatus Forojuliani nomine appellatum est. Vetusta monumenta infra allegan da sunt quæ Comites istos Forojulii aut generatim memorant, aut etiam proprio nomine appellant.

L V. Cujus comitatus Forojuliensis facta ditioni Patriarcarum accessionem diploma sequens evincit: In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis Amen. Henricus divina favente clementia Rex. Patrum nostrorum orthodoxorum exempla secuti qui rebus suis Ecclesias Dei aedificantes aedificatas non tam propriis heredibus quam vicariis ad fiscum pertinentibus ditaverunt, salubre et honestum ducimus dies juventutis nostrae hujusmodi studio transigere ut et vita nostra longaevior sit in tempore et tempora jucundiora in tranquillitate. Quapropter omnibus Christi nostrique fidelibus tam futuris quam praesentibus notum esse volumus: qualiter nos ob remedium animae nostrae et interventu excellentissimae Matris nostrae Agnesis imperatricis et dilectissimae conjugis nostrae Berthae reginae, caeterorumque fidelium nostrorum, videlicet Archiepiscoporum Tiedoaldi Mediolanensis, Wiberti Ravennatis, institutoque carissimi cancellarii nostri Gregorii Vercellensis Episcopi, Burgardi Losanensis Episcopi, Epponis Cizatensis Episcopi, Benonis Osnabrugensis Episcopi et Ducis etiam Liutoldi, Marchionum quoque Udalrici Comitis Adalberti, nec non ob fidele servitium Sigeardi Patriarchae comitatum Forojulii et villam Lucinigam dictam omneque beneficium quod Ludovicus Comes habebat in eodem comitatu situm

Col. 532.

1482 — Maggio 1 — La comunita di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

situm cum omnibus ad Comitatum et ad Ducatum pertinenti-
bus hoc est placitis, collectis, districtionibus universis,
omnique utilitate, quae juste ullo modo potest provenire
sanctae Aquilejensis Ecclesiae et praedicto dilecto nostro Sighear-
do Patriarchae suisque successoribus [illegible] hujus
traditionem in proprium dedimus atque tradidimus;
ea videlicet ratione, ut nullus Dux, Marchio, Comes,
Vicecomes vel aliqua major vel minor persona nostri
regni praedictam Ecclesiam, vel praedictum fidelem nos-
trum Sighehardum Patriarcham suosque successores de omni-
bus praedictis rebus divestire, molestare, aut ullo modo
praesumat inquietare. Quod si praesumserit sciat se compo-
siturum centum libras auri, medietatem camerae nostrae
ac medietatem antedictae Ecclesiae. Et ut haec nostra re-
galis traditio stabilis et inconvulsa omni permaneat aevo
hanc chartam inde conscribi, manuque propria
corroborantes sigilli nostri impressione jussimus insigniri.
Signum domini Henrici quarti Regis invictissimi. Gregorius
Vercellensis Episcopus ac Cancellarius vice domini Hidolfi
Coloniensis Archiepiscopi Archicancellarii recognovi. Datum

anno

anno ab incarnatione domini nostri jesu Christi MLXXVII. indictione XV. anno autem ordinationis quidem domini Henrici IV. XXVI regni vero ejusdem XXIII. Actum Papiae feliciter.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi Paciani.

M. XI. Silentio praeterire subscriptionem non licet Alberti,
Col: 336: Comitis Forojuliensis, quam priore in documento Vodalriciano
legimus; satis ea indicat Patriarcas, dono sibi Comitatu
Forojuliensi dato, dignitatem retinuisse et haberet totumque
Comitatum eorum nomine administravit. Nullus deinceps in
vetustis cartis Forojuliensis comes occurrit. Puto namque
civitati Forijulii destructum esse hoc ornamentum, quod jus
omne ac ~~[illegible]~~ potestatem ad se traxerint Patriar-
chae: totiusque reginis, et Castaldi vox, tum ejus munera
potestatem, originem pluribus longius, aliique declarant.

Proemium statutorum Civitatis Austriae
reformatorum anno 1378. —

Rer. Ital.

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi ac Gloriosissimae
Mariae Virginis, ejusque Matris; Nec non Beatissimi Donati
Confessoris et Martiri hujus almae Civitatis Austriae Beni-
gnissimi Protectoris, ac totius divinae seu Caelestis curiae
Amen.

Quia respiciendum est judicanti ne quid aut durius
aut remissius constituatur quam causa exposcit, omnis Nobiles

Nobiles providi ac circumspecti Olvisius q.m Dni Iacobi dicti subtilis et Nicolaus q.m Mattei Provisores, et alii consiliari dictę terrę viri utique honorabiles, et facundi ad sonum Campanę super domo consilii more solito congregati pro statutis condendis ac etiam corigendis juxta qualitatem delinquentium et delicti et rerum quę occurent imitantes vestigia dictę legis nec non advertentes quod magna ratio modet poenas ob malefitia solvi, et metu poenarum cohercatur protervitas impiorum; statuta et ordinamenta infrascripta unanimiter condiderunt cum expressa voluntate et consensu sapientis viri Dni Iacobi q.m Ermani honorabilis Gastaldionis Civitatis Austrię prędictę statuentes et decernentes ipsa statuta et ordinamenta de cetero in singulis eorum Capitulis observari nisi revocata vel cassata fuerint solemniter et expresse quorum statutorum et ordinamentorum tenor sequitur infra, et per ordinem continetur, estque talis.

Actum in Civitatem Austrię prędicta super domo Comunis sub anno Dni Millesimo, trecentesimo septuagesimo octavo mensis julii; in pleno consilio, ibidem ad sonum campanę

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

campana ut moris est solemniter congregato fueruntque solemniter confirmata statuta, et approbata omnia imposita statuta.

N.

Statuta Terræ Civitatis Austriæ
et primo de modo, et forma eligendi
Consilium. Omnissis

Dedizione Nostra alla Sereniss.
Repubblica
1419: 11. Luglio.

Pax cum Sereniss. Dominio Nostro Venetiarum.

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem Domini millesimo quadrigentesimo decimo nono Indictione XII. Die undecima Mensis Iulii: Ad laudem Omnipotentis Dei et Gloriosæ Matris ejus Marie virginis, et Beati Marci Evangelistæ,

Egregii et spec. Viri Domini Albanus Baduario, Rossus Marino, Marinus Caravello Procurator Ecclesiæ S. Marci, Antonius Contareno, et Franciscus Fuscari Procuratores S. Marci, honorabiles Cives Venetiarum Syndici, Actores, Factores et Procuratores Illustriss. et Excell. Principis, et Dom. S. Tomæ Mocenigo Dei Gratia incliti Venetiarum Ducis, ac Dominii, et Comunis Venetiarum

/ prout

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregulatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Coll. — 1788 - 11 Giug. in Pregadi

prout de eorum sindicatu plene constat publico et autentico instrumento scripto et pubblicato manu providi viri Christophori de Seno Imperiali Auctoritate Notarii et Ducatus Venetiarum scribe Anno Nativitatis Domini millesimo quadringentesimo decimo nono indictione duodecima die X mensis julii, a me Notaro infrascripto viso et lecto: agentes nomine et vice dicti Domini Dom. Ducis Dominii et communis Venetiarum; et Nobiles et prudentes Viri Nicolaus de Portis, Simon Joanis Antonii et Alarius Jacobi vavi Nunc, Syndici et Procuratores Gastaldionis Provisorum Deputatorum Consilii et Comunis Terrae Civitatis Austriae, sicut de eorum mandato et libertate clare constat duabus patentibus litteris. Altera data in Civitate Austriae: in domo concilii die Mercurii decimo octavo mensis Maii Millesimo quadringentesimo decimo nono indictio duodecima: Altera die quarto mensis julii praesentis Bullis dictae communitatis Civitatis Austriae bulatis a me Notario infrascripto similiter visis et lectis; agentes nomine et vice dicti Gastaldionis, Provisorum Deputatorum Consilii et Comunitatis Terrae Civitatis Austriae, ad infrascriptam pacem deo auctore perpetuo duraturam cum modis, formis, pactis, conditionibus infrascriptis unanimiter concorditer et amicabiliter devenerunt ac: Idem promiserunt

miserunt nominibus quibus, supra quod dicta Comunitas Civitatis Austriæ teneatur et obbligata sit in presenti Guerra gentibus suprascriptis præfacti seren. Ducalis Dominii dare victualia dictæ Comunitati possibilia pro pretio competenti et omne auxilium consilium et favorem, introitum et exitum in locis et per loca sua contra Patriarcam et Comunitatem Utini et contra omnes alios compatriatos dictæ Patriæ qui sunt et erunt inimici dicti Illust. Dominii Venetiarum et contra eos esse inimicos.

Ommissis.

Ducale del Seren. Dominio
1419: 13. Luglio.

Pax cum seren. Duc. Dom. Nostro Venet.

Thomas Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum ac: universis et singulis tam amicis, quam fidelibus presentes litteras ins=pecturis salutis et sinceræ dilectionis affectum: Significamus vobis quod Marcus Seraphino Publicus Imperiali Auctoritate Notarius et nostri Ducatus scriba qui in millesimo quadrin=gentesimo decimo nono indictione duodecima die undecimo mensis Iulii scripsit et in pubblicam formam redegit instru=mentum pacis celebratæ inter nostrum Dominium, et Comu=nitatem

1482 — Maggio 1 — La comunita di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone poco in giù delle case dei nobili Paciani.

Coll. 1788 - 11 Giug.° in Venezia

1r

nitatem Civitatis Austriae et Notarius bonae reputationis et famae ejusque instrumentis et scripturis pubblicis plenaria fides adhibetur.

Dat. in Nostro Ducali Palatio. die tertio decimo Julij Indict. XII. MCCCCXIX

Tratta dalli Pubblici Registri esistenti nella Cancellaria della Magnif. Città di Cividal del Friuli in fede di che

Giacomo Nussi Canc. della Città

Adì primo Marzo 1795.

Ex monumentis Ecclesiae Aquilejensis Antiquitatis.

O. II.

Col: 895. Provintiae Forijulii quam interni externique motus nimium afflictaverant incolumitati ac securitati prospiciendum Bertrando fuit. Utini in sequente anno 1335:- celebrata Comitia: in quinque regiones ipsa Provintia distributa ad rebellionem proni homines lata sententia coerciti, subditi fideles cumulati beneficiis honoribusque. Tabularum partem proferre liceat. In Nomine Domini Amen. Anno ejusdem Nativitatis Millesimo tricentesimo trigesimo quinto Indictione tertia infrascripta sunt facta in coloquio generali celebrato Utini per venerabilem patrem et D. D. Beltrandum miseratione divina sanctae sedis Aquilejensis Patriarcam die IIII. mensis Iulii in quo interfuerunt infrascriptae notabiles personae in sala inferiori castri et Palatii Patriarcalis

Quod tota Terra Forojulii sit divisa per quinterios sive in quinque partes hoc modo. Primus Quinterius sit Civitas Austriae cum toto eo quod est inter Flumen Turris et Judrii et cum tota sclavonia et collibus et hujus Quinterius Capitaneus sit D. Philippus de Portis pro primo mense tantum: et consiliarii sui sint D. Ioanes de Cucanea, et Hermannus de Attems.

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

P. Col. 1043. Turbarum, quę frequentius in perniciem Provintię excitabantur pertęsi Civitatenses, neque sustinendi belli, quod gerebatur immense molli pares faustissimo se dediderunt Venetorum Imperio. Fidei publicę syngrapham a Philippo de Arcedo venetis copiis prefecto mense Aprilis obtinuere datis obsidibus quos nominat Sanutus Nicolao Adami de Frumentinis Francisco de Claventinis (fortasse de Clavecinis) Silio de Portenuso, Blasio Ioanis del Ferro et Antonio del Monastero. Tum oratores Venetias missi Nicolaus de Portis, Simon Ioanis Antonii et Alexius Cancellarius Civitatis, qui solicitam fecerunt deditionem. Confectę Tabulę Tabulę sunt anno Nativitatis ejusdem Domini MCCCCXVIII. Indictione XII. die XI. mensis Iulii, Venetiis in Ducali Palatio Comunis Venetiarum. Tabularum summam paucis complectitur Andreas de Redusiis de Quero in Chronico Trevisino: Civitas Austrię inquiens in deditionem et compositionem venit Venetorum, nullis tamen ex suis ordinis commutatis: sed intra se cives Terrę regimen sicut ante conservarunt.

Q.

Col: 1044. Saeve bellum pergebant Veneti Fortunato Marte ---- Utini Civitas obsistebat pertinacius Decretum vero ut viribus totis oppugnaretur, expugnareturque. Extrema vitare optabant cives. Oratores anno 1420: directi Venetias mensi Majo: bonorumque tristani oblata restitutio dummodo sedem ipse in posterum Utinensem non repeterent. Rejecta conditio. Hinc per Utinates (quorum Civitas die noctuque bellicis premebatur tormentis) meliore ductos consilio facta fuit obblatio Serenisimo Dominio Venetiarum (verba sunt Chronici aquilejensis) ex eo quod D. Ludovicus Patriarcha non veniebat ad succurrendum eis nec mittebat eis auxilium: et hec fuit in M.CCCCXX. die VI. Junii et facta dicta obbedientia missi fuerunt per communitatem Utini octo Imbasciatores ponendo se et sua in manibus et in gratia prefacti Serenisimi Dominii Venetiarum. Et tunc prefatum Dominium eos suscepit; et voluit quod ipsa Comunitas se gubernaret et regeret pro ut faciebat tempore Patriarcarum in Civilibus. in criminalibus autem noluit quod aliquit faceret propter discordias civium.

Receptam in sequente die septima Junii Civitatem Stanciis refert. datos obsides ab Utinensibus numerat octo, Antonium Valentini Raynerium de Cavalcantis, Nicolaum Joanis, Jacobum Rigolum

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Zigolum, Antonium Fringum, Nacoram Montagnam, Andream Zumberlani, Fridericum Savorgnanum. Cimbris venetias appulere die XV. junii Oratores pariter octo: quorum nomina sunt aput eumdem Sanutum, Ioanes Moises, Nicolaus della Turre, Nicolaus Mathewsius, Franciscus Stella, Augustinus Subernatis, Ioanes de Spilimbergo

E annalibus Magn. Civitatis Utini aliena sibi fi. manu adrucit ac se in fidem subscr. et signavit.

Die 20. Iunii 1768. Franciscus Brunelleschi Canc.

Die Lunæ 24. Mensis Iunii 1420.

Actum Utini in Ecclesia Majori S. Mariæ de Utino in pleno et copiosissimo Arrengo ibidem ad sonum Campanæ more solito congregato coram sp. et sap. viro D. Marco Bragadeno pro Ser. et inclito Dominio Ven. Locu. ac Reg. ipsius Terræ Utini; in quo quidem Arrengo interfuerunt Nobb. et sapp. ac hon. et providi viri D. Tristanus Miles de Savorgnano. ec.

Ommissis.

Quod audivimus et plene intelleximus ea, quæ nobis exposuerunt ex parte comunitatis nostræ Utini, et eis

respon.

respondemus, quod dicta Comunitas potest esse certissima quod intendimus eam habere tamquam bonos et fideles servitores nostri; et ut videant et cognoscant bonam intentionem nostram ad bonam gubernationem Civitatis et totius Patriae, deliberavimus mittere unum Nostrum Locumtenentem qui rappresentare debeat nostrum Dominium, et habeat custodiam dictae Terrae.

Ommissis.

Ex consimili exist.e in Arch. Magn. Patriae Foroju-
lij extr. med. sibi fida manu facta prius collatione
et subscr.

Jacobus Belgrado ejusd. Patr. Forojul. Canc.

Dat. Utini Die XI. Maj An. 1795.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Coll.e — 1788 - 11 Giug.o in Sua... 57

25

R. Ducale 1420. men. jan.

Comparuerunt ad presentiam nostri Dominii Ambasciatores Civitatis Austriae exponente ex quo parte Locumtenentis Nostri Patriae Forijulii scriptum fuit dictae Comunitati, eidem mandando pro parte Dominationis Nostrae ut dicta Comunitas Civitatis Austriae faceret certas Proclamationes publicatas videlicet

Et primo super facto salis ut nullus auderet conducere vel per mare vel per terram sub certa pena cui proclamationi dicta Comunitas non assensit neque eam fecit attenta pace et pactis vigentibus inter Nostrum Dominium et comunitatem predictam noster quam credam videretur eos expulsos esse de libertatibus suis antiquissimis et esse privatos penibus omni libertate sua tam per terram ac per acquam conclusive rogarunt ut dignetur nostrum Dominium dictam Comunitatem habere recomissam et eam dimittere in sua antiquissima libertate et prout eam invenimus, et in qua omni tempore vixit sicut in capitulo suo super hoc porecto distincte continetur.

Vadit pars quod dictis Ambasciatoribus respondentur quod dictis Ambasciatoribus respondeatur quod dictam Communitatem Civitatis Austriae habemus pro nostris bonis et fidis amicis et intendimus pacem quam cum eis habemus effectualiter observare etiam ad factum vero et Proclamationis quod Locumtenens Noster super facto salis dictae communitatis scripsit ut publicari faceret, dicimus quod nolumus quod dictam cridam faciant publicare nec habeat effectum, et volumus et sumus contenti quod dicta communitas possit se fulcire sale a Parte Terrae sicut consueta erat facere per elapsum, ad illum vendere, ad libitum suum secundum suas consuetudines.

Item exposuerunt quod dictus Locumtenens eis scripsit et mandavit ut nullus audeat extra Patriam pro suis appellationibus pro bono Patriae et pro evitandis expensis.

Item mandavit quod super recognitione Feudorum quilibet habens feudum ab Ecclesia Aquilejensi compareret coram dicto Locumtenente ad recipiendam investigationem ab eo de Feudis suis.

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Ad istas alias duas Proclamationes respondemus quod intendimus pacem quam habemus cum eis observare et conservare eas in suis libertatibus relinquimus in libertate sua super facto Appellationum ire quo sibi placet et similiter super facto Investitionis feudorum accipiendæ si volunt habentes feuda dictam investitionem accipere vel non remaneant in eorum libertate etc.

Aloysius Zambertus Exc. Not. exemplavit de licentia Magn. D. Magni Cancellarii ec.

Tratta dai Pubblici registri esistenti nella Cancellaria della Magn. Città di Cividal del Friuli etc. in dicta ec:

Giacomo Nussi Canc. della Città Cividal del Friuli primo Marzo 1795.

S.

Ducali Città il Castello di Tolmino
1460: 7. Febbraro.

Pasqualis Malipetro Dei Gratia Dux Venetiarum ec: Nob: et Sap: viris Hectori Pascaligo de suo mandato locum tenentis Patriæ Forijulii et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Ac nostra se contulerunt presentiam Sp. D. Adam de Formentinis Miles et D. Antonius de Nordis Doct. nec non sanus q. Philippi de Portis et Nicolaus de Claricinis Oratores fidelissimæ ac devotissimæ Communitatis Civitatis Austriæ et exposuerunt predictam Communitatem notitiam habuisse vos ad instantiam Gubernatorum Nostrorum introitum inquirere quo jure vel auctoritate suprascripta Communitas teneat et possideat Castrum Tolmini, de quo amirantur: et suplicarunt ut considerato quod ex singulari eorum ad Nostrum Dominium affectione se adeserunt Nostro Dominio et gravisissimis damnis et incomodis per eam passis, et quod tandem contenti fuerunt sub nostro Dominio esse indubie tenentes protegi et defendi et perpetuo in eorum jurisditionibus conservari et nedum

/ ue

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

ex ois sibi non diminui, sed potius bonificari, et augeri sed potissime in hoc cum asserant clarissime constare posse, eos dictum castrum nedum per viginti, triginta, vel quadraginta annos, sed centum, et ultra possedisse et propterea supplicabant subveniri specialiter: cum constet litteris nostris Nos alias statuisse, ut qui a tempore Patriarcha Antonii retro quicquam possederit molestari non possit, Nos vero, qui de hac re nullam habueramus notitiam voluimus audire Gubernatores suprascriptos, ac etiam illos, quorum authoritate, et opinione dicti Gubernatores asserebant hanc materiam promovisse, qui asserunt nihil aliud scripsisse, vel attentasse, quam quod intelligeretis qua ratione dicta Communitas Austriæ tenebat Castrum prædictum et omnibus plene consideratis deliberavimus insimul cum Collegio nostro, et jussimus dictis nostris Gubernatoribus, ac etiam Vobis mandamus expresse, ut hæc matteria totaliter sopiatur, et nullatenus moveatur, hæc in futurum molestetur suprascripta Communitas Civitatis Austriæ occasione dicti Castri Tulmini:

seu

sed omnino pacifica ipsius cum juribus suis possessione gaudere permittatur omni contradictione cessante, sicuti illud jamdiu tenuit et de presenti possidet. Quoniam deliberavimus quod in ejus libera possessione permaneat et conservetur. Has autem vegistrari faciatis et ex postea nuncii fidelissime Communitatis predicte assignari

Dat. in nostro Ducali Palatio die 7. Februarii Ind. IX. MCCCCLX.

A tergo ut supra

Dal Libro dè Privileggi di d.ta Magn. Città Fol. nb. esistente nella Cancel. della medesima ho copiato di m. p. in fede di che

Giacomo Nussi Canc. della Città di Cividal del Friuli 6. Maggio 1795.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Con.° — 1788 - 11 Giug.° in Pregadi — 57

U. vide littera O prioribus lineis

Ducale di Separazione
1559: 23. Giugno.

Laurentius Priolus Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Leonardo Lombardo de suo mandato Provisori Civitatis Forijulii et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis, quòd heri in consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti vid. ecc.

Che per metter perpetuo silenzio alle tante differenze, che vertiscono trà le fidelissime Communità della Città nostre di Udine, e Cividal di Friuli sia per auttorità di questo consiglio dichiarito, e terminato, che nell'avvenire la Città nostra di Cividal sue Ville, et Territorio con quello, che appartiene e può a loro appartenere sì in matteria delli Feudi, come beni Feudali di Gastaldia, e di ogni altra cosa della

Città e Territorio suo sia, e s'intendi in tutto, e per
tutto separata dalla Città nostra di Udine sicchè ogni
Causa di qualunque sorte che appartenghi a Cividal,
ovvero alla sua Giurisdizione si abbi a devolver al
Tribunal del Provveditor nostro di detta Città, et resti=
no le Giurisdizioni della Città predetta di Cividal
in tutto e per tutto separate dalle Giurisdizioni di
quella d' Udine. Rimanendo però ferma la delibera=
zione di questo Consiglio 1553. di 8. Agosto circa
il giudicar le prime instanze, ad altre cose alla presente
parte non repugnanti ommissis. Quare auctoritate
prefati consilii mandamus vobis ut supradictam par=
tem observetis et ab omnibus inviolabiliter observa=
ri faciatis et in locis solitis pubblicari, hasque nostras
in actis Cancellariae vestrae ad successorum memoriam
registratas presentanti restituite.

Dat. in nostro Ducali Palatio die XXIII. Iunij
Ind. 9. MDLIX.

Tratta dai Pubblici registri esistenti nella Canc. della
Città di Cividal del Friuli

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Fede del Cancellier della Patria.

1795. 20. Maggio.

Per l'uffizio della Magn. Patria del Friuli si fa fede come per diligenza usata nè pubblici libri dei Registri dei Parlamenti non si ritrovano descritti come votanti nel Mag.co Parlamento dopo l'anno 1560: li Rappresentanti nel membro de' Rev. Prelati, il Rev. Capitolo, e le Rev. Monache del Monastero Maggiore, e nel membro delle Spp. Città la Mag.ca Comunità di Cividale che tanto consta dalli libri e registri medesimi in fede.

Udine dall'officio della Patria 20. Maggio 1795.

Giacomo Belgrado Canc. della Patria.

X. Copia di Lettera pub.ca tratta dall'originale esist.e nè registri della Commissaria di questa Città, diretta al suo Rappresentante S. C. Alvise Bembo in risposta a sue rimostranze

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

Sono state rimesse dall'Ecc.mo Senato agli esami di questa estraordinaria Curia in un con le trasmesse inserte lettere di V. E. 5. Apl.e corrente. E quanto facilmente si può dessumere pel stretto analisi di quelle tali, che mostrano gli ordini stati rilasciati dal Prov.r ai confini Co: Paolo Fistulario, che egli frà l'asprezza dei corsi momenti si sia irreflessibilmente rivolto dove più si trovava a portata, tutto ciò per altro riconosciuto inconveniente, anzi contrario a quella decisa separazione tanto nota, e che molto più lo dimostra il chiaro senso delle Ducali dell'Ecc.mo Senato 23. Giugno 1559:-, ho rissolto d'intendermi coll'Ecc.mo S.r Prov.r Generale di Palma, dove

/asso

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

20

esso Co: Paolo si ritrova tuttavia in ispezione, per=
chè lo avverta, che nascendo qualsisia altro caso
debba sempre procedere coi soliti metodi o immedia=
tamente scrivendo a cod.a carica, o tenendosi in
Concerto coi Nobb: Deputati e Comissarii alle
provigioni per trovarsi d'accordo tra il vicendevole
studio di accorrere ai rispettivi occasionali bisogni.
Vorrà V.E. significarlo anco ai Deputati, o Comis=
sarii sud.i per lume e a loro ben giusta tranquil=
lità, mentre le baccio devotamente le mani.

Treviso 12 Aprile 1797.

1442 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Coll. — 1788 - 11 Giug. Cin Saggi — 57

R1

Alla Communità di Civid.e

Avendo questa rispettabile Communità comandato a noi sottoscritti di indagare documenti per dimostrare e riconoscere il Dominio e li diritti di proprietà che sino dai tempi li più remoti ha sempre avuto la Città di Cividale sul Bosco di Romagno, ecco quanto possiamo per ora esporre su questo sogetto alli suoi saggi riflessi.

I È necessario osservare che il sudetto Bosco è stato in ogni tempo compreso nel Territorio e Distretto appartenente alla Città di Cividale, e per quante vicende abbia ella sofferte riguardo ai suoi confini, ora più estesi ed ora più ristretti, pure è cosa evidentemente dimostrata e dal fatto e da infallibili documenti che il sud.o Bosco è sempre stato compreso nel suo distretto, come si trova anche di presente. Questo viene ad evidenza dimostrato e confermato dalla solenne divisione di tutta la Provincia del Friuli fatta dal Patriarca Bertrando nei pubblici Comizj celebrati in Udine l'anno 1335: ecco le parole dell'atto stesso tratte dai monumenti della Chiesa d'Aquileja dal Padre de Rubeis al Cap: 90: Pag. 895:-

„In Nomine Domini Amen. Anno ejusdem
„ Nativitatis 1335: Indictione 3. Infrascripta sunt facta
„ in Colloquio Generali celebrato Utini per Ven. P. et D.
„ Bertrandum etc.... Quod tota Terra Forijulii sit
„ divisa per Quinterios sive in quinque partes hoc modo,
„ Primus Quinterius sit Civitas Austriæ cum toto eo
„ quod est inter fluvium Turis et Iudrij et cum tota
„ Sclavonia et Collibus et hujus Quinterii Capitaneus
„ sit Dominus Philippus de Portis etc:

2. Da monumenti li più autentici esistenti in questo Archivio chiaramente si raccoglie che la Città di Cividale esercitava di fatto un Dominio senza dipendenza sopra tutto il suo Territorio il quale anche governava con sue particolari leggi ed inviava Governatori e Vice-Gerenti nè varii luoghi della sua Giurisdizione.

3. A questo deesi aggiungere che la stessa Città in molte occasioni per suoi differenti affari inviava Deputati in qualità di Ambasciatori ai Patriarchi d'Aquileja ai Conti di Gorizia alla Repubblica veneta ai Rè d'Ungheria ai sommi Pontefici ed altri Principi secondo le varie circostanze

colle

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

colle quali potenze trattava, e deffiniva ogni qualità
d'affari senza alcuna dippendenza; anzi disponeva delle
milizie levate nel suo Territorio, e delle sue armi, e vetta
vaglie il che dimostra chiaramente l'esercizio di un
Dominio indipendente.

4. Quando poi per le vicende tanto comuni ad ogni
stato per sostenersi contro la violenza de' suo vicini deli
berò di collegarsi colla Repubblica Veneta anche in
quel incontro seppe conservare li suoi diritti con un
trattato di pace, e di comune alleanza come apparisce
dal Trattato esistente in questo Archivio, che ha per titolo:
Conventio, et Pacta pacis facta inter Illmum Dominium
Venetum, et Magnificam Comunitatem Civitatis Austriae
an: Dom: 1419: 11 Julii.

5. Nell'anno 1553. per evitare le continue discrepanze
che aveva colla Città di Udine dimandò alla Veneta
Repubblica un Governatore che fù il N.H. Zaccaria Barbarigo
pure continuò sempre a regolarsi colle sue particolari
leggi e civili discipline statogli sempre conservate dalla
protezione, e predilezione della Repubblica stessa. E quan

tunque

tunque col volger de secoli questa forma di Governo abbia insensibilmente presa altra forma ed aspetto; ha nulladimeno conservato qualche contrasegno del suo antico governo sino alla caduta del Veneto Dominio: il che pure fù osservato dall'immortale Busching nella sua Geografia.

Da queste generali osservazioni passiamo alle prove particolari che faranno con più evidenza conoscere la Giurisdizione di questa Città sopra il sud.° Bosco.

G: Il fondamento più antico che abbiamo è la Donazione del Patriarca Volchero fatta l'anno 1215:– alla Città di Cividale di tutti li Comunali esistenti in questo contorno. Ecco come viene espressa questa Donazione nell'antico Codice che ha per titolo: Clarissimæ Civitatis Austriæ Annalium sive rerum memorabilium T. I. ex Communitatis Scribarum Libris confectus Pag. a t.° hæc habentur

» Nihil invenimus notatu dignum a dicto anno 1176.
» usque ad an: 1215, quo tempore expeditæ sunt Comunea
» ad usus Comunes a Volchero Patriarca, cui Civitatensis Uni
» versitas largita est quamdam Comuneæ partem sitæ
» circa Rosatum. Sed ipsum Donationis Instrumentum audia
mus

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

p. 13

„mus ex quo facile colligitur Communitatem semper habuis-
„se jus Communearum cum de illis minus disponere posset
„vel ipsum Dominum Patriarcam sine consensu ipsius Communi-
„tatis.

„Communearum expeditio et Donatio Domino Patriarca
„Wolfkero facta anno 1215. ... In Nomine Domini Amen. Anno
„Domini 1215. 13. Dies Martii Indictione tertia.

7. Cum Homines et Cives Austrie Civitatis Clerici et Laici
„una cum rusticis circa eamdem civitatem manentibus in
„unum congregati essent coram Domino Wolfkero Aquilejen-
„sis Ecclesie Patriarca, ab eo humiliter postulabant ut
„Terras Communitatis eorum circa eamdem Civitatem ab
„ipsis inter se vel ab aliis occupatas ad utilitatem et
„Communes usus eorum expedire et absolvere dignaretur.
„Qui videlicet Dominus Wolfkerus Patriarca dicans se eorum
„petitioni acquiescere velle, quamdam partem ejusdem
„Communitatis, que sita est circa Monasterium Rosaciense
„a Dno Leonardo Abbate ejusdem Monasterii occupatam
„excepit, quam contulit pro anima sua eidem Monasterio ad

„ ad ejus utilitatem et usum perpetuo permansuram.
„ Predicti itaque Cives et Rustici vicini communiter circa
„ eamdem Civitatem manentes tum Clerici, quam Laici mili=
„ tibus etiam consentientibus et in hoc concordantibus dictum
„ factum ~~[illegible]~~ cupientes plenius adimpleri supradictæ
„ collationi unanimiter consenserunt.

„ Actum apud Austriam Civitatem in Curia dicti Domini
„ Wolfkeri Patriarchæ feliciter eo pro Tribunali sedente in
„ presentia Domini ottonis Civitatensis Decani Coradi de
„ Pertica, Unecilonis filii ejus, Welriæ, Palcardi, Ioanis de
„ Ruccola, Henrici - - - Ioanis de Orsaria, Ioanis, et Cu=
„ mani de Portis, Warneri Sdenche, Reinardi, Astarer, Meinardi
„ Belciveter, Cononis de Sallans, Arnoldi de Zumano, et alio=
„ rum plurimorum.„

Ego Leonardus Imperialis Notarius
interfui et rogatus hanc paginam
scripsi.

„ Nota quod supradictum Instrumentum descriptum est
„ ex libro Antonii Civitatensi Communitates Cancellarii an:
/Domi:

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

"dominicæ Nativitatis 1250: Indictione 8. Quo tempore præe-
"rat Ecclesiæ Aquilejensi Raymundus Patriarca, cioè solamente
"63. anni dopo seguita la donazione, e cessione fatta al Patriarca
"stesso, la qual vicinanza di tempo vale molto per comprovare
"l'autenticità e verità di tale fatto.

48. Sopra il qual Instromento convien osservare 1. che le terre esistenti nei contorni della Città occupate dai Cittadini, e dagli abitanti prima della donazione fatta dal Patriarca sono chiamate Terre della Comunità: 2.do che le medesime vengono confermate, e concesse agli abitanti per uso, e vantaggio della Communità mediante la donaz.e stessa fatta dal Patriarca: 3.zo Che volendo poi il medesimo Patriarca donare all'Abbate di Rosazzo una porzione di Communale situato nelle vicinanze del Monastero di Rosazzo fù necessario che la Communità stessa prestasse il suo assenso, acciò il Patriarca potesse disporre di quella parte di Communale a favore del sud.o Abbate ...... Sembra che nulla possa darsi di più convincente per dimostrare il vero, e legittimo possesso de' Boni Communali.

9. A questo aggiungiamo il solenne giudizio fatto dai Deputati di questa Città alla presenza di molti Testimonj e con tutte le dovute formalità trà il Comune di Sagliano e di Sruspignano per discordie insorte tra li sud.ti Comuni appunto per il medesimo Bosco Romagno l'an: 1365. come si rileva dalla seguente copia tratta da una Pergamena esistente in questo Archivio, che seco porta tutti li veri distintivi caratteri d'Antichità. Ecco la copia tutta per esteso tratta dall' Originale.

Extra.

P. Hominibus de Sruspignano, quod possunt boscare unanimiter cum hominibus Salliani in Spessa, in Rumagnio, et usque ad Vineas Cravoreti etc.

In Christi Nomine Amen: Anno a Nativitate ejusdem Domini Nostri [redacted] MCCCLXV. Indictione tertia die Iovis 5. Mensis Iunii citra, et prope Pontem Lapideum qui est supra Aqua, seu Rivo, qui dicitur Chiavò in pertinentiis Sallani versus Colles, et circa Ecclesiam S. Petri de Poloneto, praesentibus Algarico Notario, et Bartulino De

1482 — Maggio 1 — La comunita di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

de Clamdia, e Adalperto et Nicolao q.m Jacobi Zoiosii Notariis
de Civitate, et Bernardo laboratore habitante in Burgo Portae Brixia=
nae, S. Sabadino de Runcina, et Martino q.m Ioannis de Lombaij
habitante in dicto Burgo Portae Brixianae, et .... famulo Iacobi
q.m Amadei infrascripti S.r Sallanii de Cormono testibus et aliis
pluribus. Providi, et discreti viri Domini Franciscus filius q.m
Manfredini de la Turre Vice-Gastaldio pro ipso S.r Manfredino
ejus patre Gastaldione Civitatis Austriae, nec non jacobus q.m
Amadei Provisor Comunis Civitatis Austriae praedictae, Otolaus
q.m D.ni Nicolai Mussutini et Iacobus Zelosius q.m Caroli de
Torrian Civitate Austriae commorantes per Consilium et Com=
mune Civitatis Austriae supradictae specialiter deputati supra
quadam lite, et questione, quae vertitur, et est inter homines
et Comune Villae de Sallano ex parte una, et homines et
Commune de Grupignano ex parte altera occasione, et
causa certorum Nemorum seu Boscaliorum, et Communearum
in pertinentiis Villae Sallani inferius declarandorum, et declaran=
darum, ac etiam occasione, et causa Pignorationis factae in
dictis

dictis Nemoribus, seu Boscaliis et Communeis hominibus de Grupignano per homines de Sallano ad declarandam deffinien=
dam et determinandam ipsam questionem et in ipsa senten=
tiandum, ut sic veritas in perpetuum clara appareat, ne aliquod scandalum inter Communes predictos oriri possit, prout jam deffectu declarationis inter eos rixa orta est, requisitis semel et pluries dictis partibus ad comparendum cum pleno mandato et ad producendum eorum jura visis et auditis et diligenter inspectis et examinatis juribus Partium, que ipsa sua jura producere voluerint, habitoque super his consilio bonorum virorum et inter se semel et pluries matura deli=
beratione prehabita presentibus Zradone q.m Odolrici de Grupi=
gnano Martino q.m Sdraunici, et Nicolao q.m Zamadi de Grupigna=
no Sindicis et Procuratoribus pro dicto Comune de Grupignano ad diem hodiernam et locum presentem inter tertiam et Nonam, ad dictorum Deputatorum declarationem, deffinitionem deter=
minationem, et Sententiam audiendam legitime citatis ac facto mandato et citatis hominibus de Sallano per dictum Iaco=
bum q.m Amadei Provisorem, et Deputatum supradictum quod, pri

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

per Sacramentum ibidem retulit, et dixit, se dictis homini=
bus de Sallano oretenus mandasse quatenus coram ipsis Depu=
tatis ad diem hodiernam inter tertiam, et Nonam, et locum
presentem ad eorum declarationem, definitionem, determina=
tionem, et Sententiam super infrascriptis Boscaliis, et Communeis
audiendam et predictis hominibus de Sallano compare negli=
gentibus, et hora terminum videatur transacta; Christi
Nomine invocato duxerant sub hac forma declarationem, de=
finitionem, determinationem, et sententiam proferendam; videli=
cet quod homines, et Comune Villę de Srupignano unanimiter
et concorditer boscare possint, et debeant cum hominibus, et
Comune Villę de Sallano prout antiquitus soliti sunt secundum
quod iisdem deputatis clare, et manifeste apparuit in locis infra=
scriptis, videlicet in spessa in Ruvecalt, in Prat de Start, in Rivo
magno in Rivo Quirt, et usque ad vineas de Cravoret, et usque
Nebulam, et usque Magnum Rovorum ultra Nebulam, et Rivum
stat sedam ,, quę loca sunt Comunea, Nemora, et Boscalia
10. ,, Comunis, et Hominum Civitatis Austrię ut predicti Communes Villę

" Villæ de Sallano, et de Scrupignano dicta Comunia habent, et
" tenent a Comune Civitatis antescripte, ex eo, et pro eo
" quod Vaytam et Schiravaytam, et Fossata, et alia dicte Terre
" opportuna facere tenentur, et predicti de Scrupignano Boves,
" et Animalia eorum cum quibus conduxerint currus suos in
" locis predictis, bona fide et sine fraude possint, et debeant
" pascolare insimul: in aliis vero locis quam in predictis in
" damnum hominum de Sallano predicti de Scrupignano boscare,
" seu pascolare reperientur, quod predicti de Sallano eos pi=
" gnorare valeant prout antea faciebant: Hanc autem declara=
II. tionem, Diffinitionem, determinationem et sententiam Depu=
tati supradicti mandaverunt firmiter observare et quando=
cumque in predictis vel in aliquo predictorum contrafacerent
ad voluntatem Dominorum Gastaldionis, Provisorum, Consilii
et Comunis Civitatis Austrie debeant condemnari.

S. N.

Et ego Nicolussius filius q.m Joanis Pel- - - -
de Civitate Austrie Imperiali auctoritate
Notarius Pub.s suis predictis omnibus interfui
et rogatus scribere scripsi.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

In questo Giudizio fatto con tutte le formalità dimostranti un assoluto Dominio, ed autorità sopra li Comunali in essa nominati si devono ponderare le seguenti parole: Quae loca sunt Communea etc. sino alle altre: prout antea faciebant comprese tra il num.° 10. e 11. Nelle quali chiaro apparisce: 1. il diritto di proprietà per cui la Comunità stessa dispone con assoluto Dominio del Taglio, e del pascolo sopra tutti li accennati Comunali: 2.do Si vede indicato il mottivo perchè alle sudette Ville si conceda l'uso del Pascolo, e del Taglio dei legni cioè per conto delle Fazioni, che le sudette Ville dovevano fare a comodo e per servizio della Città: 3.° La Concessione data agli Uomini di Sagliano di poter condannare quelli di Crupignano quallora volessero per abuso pascolare, o tagliar legni sopra altri fondi non compresi nella sud.a Sentenza, sopra i quali li Deputati della Città conoscevano di non avere alcun diritto ne per conseguenza facoltà di poter comandare.

12. In conferma di quanto abbiamo sinora provato con fondamenti li più autentici addurremo qui alcune Deffinizioni tra

tra le moltissime esistenti nel nostro Archivio dalle quali si vede constantemente, che la Città di Cividale ha sempre conservato un assoluto Dominio sopra il sud.° Bosco, e sopra altri Comunali situati in questo Territorio. Anzi nel medesimo Codice di sopra accennato Pag. 169. a t.° al titolo de quibusdam Communeis, si trova segnato quanto segue:

Nota, quod subsequentem Definitionem apposuimus, ut dignoscatur Communitatem nostram semper in Communeis plenissimum jus habuisse. Segue la Definizione.

„ Anno 1406: Die 21. Mensis Maj in pleno Consilio ut
„ supra definitum fuit, quod deputentur duo, vel tres viri qui
„ videant utrum illi de Ipplis et illi de Zagliano appropriaverint
„ sibi aliquid de Communeis, et in Consilio faciant relationem.
„ Deputati fuerunt Petrus de Zurmentinis, Ioanes q.m Egidii, et
„ Simon Ioanis Tossii Castaldio.

Qui pure si osservi, che li Beni communali di questa Città si estendevano nè tempi addietro oltre li confini del Romagno

come

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

28

come si rileva dal Codice, che ha per titolo: Liber veterum Civitatis Fori Iulii statutorum et Prego de Pascuis, et Communeis ad Urbis Portus pertinentibus

Ommississ

„ Ad Portum Pontis durant Pascua et Communea usque
„ post montem Malbiargie, et usque Flojanam, et per spessam,
„ et usque ad Levrosium, Azzanum et Montem S. Gabrielis,
„ et per Iudrium, et usque ad Nebulam etc.

Da questi luoghi si vede la Città sempre impegnatta a gelosa del suo Dominio sopra tutti li Communali appartenenti al suo Distretto, e Giurisdizione, come pure che il Bosco Romagno viene compreso dentro ai confini dè suoi Pascoli, poichè il Monte di S. Gabriele, ora detto Monte di S. Biaggio è situato di là dei confini del Bosco medesimo.

13. Seguono alcune deffinizioni fatte dal Consiglio della Città spettanti particolarmente Differenze insorte per il Bosco Romagno. Nel Libro delle Deffinizioni di qta. Città

Dell'

Dell' an: 1448: giorno di Lunedì 6 Maggio così stà registrato

„ Super facto hominum de Premariaco, qui se aggravant,
„ quod illi de Sagliano volun eis accipere certam quantitatem
„ lapidum, quos evulserant in quodam loco quem illi de
„ Sagliano ad se spectare presumunt, videlicet in Rivo
„ Magno.

„ Diffinitum fuit quod mittatur unus Preco in Sagliano
„ et fiat mandatum hominibus de Sagliano in penam
„ unius Marche, quod non debeant amovere illas lapides
„ donec Communitas alias providebit, et interim provideatur,
„ quod deputentur persone super hoc negotio „

(Fol. 34. Die Veneris 10. Maj

14. Pro illis de Premariaco cum illis de Salliano occa=
„ sione certorum lapidum per illos de Premariaco accep=
„ torum super loco comugne etc.

„ Diffinitum fuit quod deputentur Persone ad videndum
„ instantiam eorum etc.

Deputati sunt

„ S. Benedictus Boz et S. Nicolaus S. Zenonis.

Folio

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

P. 9

Folio 86. die Veneris 11. Maj.

" Super differentia hominum de Premariacco cum illis de
" Salliano occasione certe quantitatis lapidum, quos illi de Prema=
" riacco effoderunt in Rivo-magno, et Colle Primedio.
" Deffinitum fuit quod deputatur unus, qui vadat ad locum
" predictum, et videat ubi avulsi sunt lapides, et instet tunc
" cum illis de Saliano, ut velint eos consentire pro Turri
" fabbricanda pro illis de Premariacco.

Deputatus est Sr. Petrus de Attems.

Anno 1304. Fol. 69. 22. Maj.

" Relatum est, quod nulle Persone incidant ligna in Romagno
15. " occupantes Communeas cum maximo damno illarum ha
" bentium jus pascuandi in ipso loco.
" Deffinitum fuit quod Mandatum laborantibus in pena
" lib. 25. quod non procedant ulterius boscando.

Anno 1304. Fol. 97. 28. Junii.

" Memoratum est quod non cessant aliqui buscare in Romagno
" occupando Communeas spectantes ad quamplurimas villas propter
" quod sequitur scandalum inter buscantes, et Rusticos et forte
" homicidia.
" Deffinitum fuit quod Deputati alias facti vadant ad inquiren
" dum pro hac re sicut alias fuit deffinitum.

Indice.

Dei fondamenti che dimostrano il Possesso che avea anticamente la Città di Cividale sopra il Bosco del Romagno.

I. Il Bosco Romagno è stato sempre compreso tra li confini del Territorio di q.ta Città i quali secondo la divisione del Friuli fatta dal Pat. Bertrando erano fissati tra la Torre ed il Iudri, la Schiavonia e li Colli.

2. La giurisdizione, che questa Città esercitava nel suo Territorio e nè luoghi dipendenti separatamente dal restante della Provincia dimostra anche il suo Dominio sopra li beni communali.

3. Lo stesso si può dedurre dalla corrispondenza che conservava con molti Principi per suoi particolari affari.

4. Trattato di pace e di alleanza fatto colla Repubblica Veneta l'anno 1419.

5. Sue particolari Leggi, e discipline conservate sino alla caduta del Veneto Dominio che ha sempre favoriti, e sostenuti li suoi diritti.

6. Donazione fatta dal Patriarca Volchero di tutti li Comunali esistenti nei contorni di questa Città.

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (Era il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

B di

7. Assenso della Città stessa prestato al sud.o Fabriaca affinchè potesse disporre d'una porzione di Comunale in favor dell'Abbate di Rosazzo.

8. Osservazioni fatte sulla stessa Donazione, che dimostrano il Dominio della Città sopra li Comunali.

9. Giudizio dei Deputati della Città sopra differenze del Comune di Lagliano, e di Grupignano per il Bosco Romagno.

10. Uso del pascolo, e taglio delle Legna concesso alli sud.i Comuni per le Fazioni, che dovevano prestare alla Città di Cividale.

11. Proprietà chiaramente espressa del sud.o Bosco a favore della Città nelle parole contenute tra il n.o 10. e 11.

12. Giurisdizione della Città praticata sopra li Beni Comunali particolarmente osservata nel Luogo stesso.

Confini delli Comunali stessi situati fuori della Porta del Borgo di Ponte.

13.14. Deffinizioni della Città per differenze insorte tra li Comuni di Lagliano, di Premariacco, ed altre Ville, concernenti il sud.o Bosco.

Co. Giacomo Ciceco

C. Giuseppe Cav.r Ferrandini

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Magazzino di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

B1

Capitoli 1553. 16 Agosto

Ioanes Bembo Dei Gratia Dux Venetiarum

Commettemo a te Nob: H. Gian Batta Lipomano diletto Cittadin et fedel nostro che nel nome de Dio vadi et sij de nostro mandato Prov.r della Terra nostra di Cividal di Friuli, nel qual Regimento starai per mesi sedici et tanto più quanto il tuo successor differirà a venirvi administrando ragion et giustizia alli Cittadini nostri in quel luoco in civil et in criminal giusto la forma delli Capitoli infratti cioè

Capitolo Primo.

Si supplica adunque a V.ra Ser.tà che la si degni mandar un suo patritio nella sua Città di Cividal di Friuli con nome di Prov.r il qual conduca seco un Dottor per Vicario un Cancelliero et un cavallier quali però non siano di essa Patria et Regimento continui per mesi sedici al qual Prov.r et suoi successori oltre il salario fin'ora solito darsi per Vostra Serenità essa Città di Cividal le prometta dar ~~et Ducati~~ Ducati dieci al mese et al Vicario Ducati sei per mese et che il Cavallier prefatto sia in luoco del viegastaldo con il sallario solito de lire nonantasei all'anno da esser pagate dal Gastaldo di essa

Città secondo il Consueto, et detto Cavallier abbia la cura
Delle pregioni et carcerati con la solita mercede.

Al Primo.

Che alle richieste fatte dalli spettabili Ambasciatori della spettabil et fedelissima communità di Cividal di Friul siccome nella suplicatione sua si contiene sij risposto in questo modo cioè.

Che la nova ellezione del Prov.r si farà con la condit.e del Vicario et Cavallier, et con tutti li altri modi come in esso primo Capitolo.

Capitolo Secondo.

Che il Mag.co Prov.r abbia libera, et ampla potestà di proibire il portar le armi sì di giorno come di notte sotto a quella pena che a sua Magnificenza convenienta parerà,

Al Secondo.

Che siamo contenti di quanto nel sopradetto secondo Capitolo si contiene.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Capitolo Terzo.

Che tutto il Criminal di essa Città, et Territorio di qualunque sorte sia et aspetti ad esso Prov.r et suo Vicario in prima istantia le cui sentenze siano però appellabili alli Off.i et Mag.ti della inclita Città di Venetia riservate però le giurisdizioni delli giurisdicenti particolari giusto il solito.

Al Terzo

Che siamo contenti che tutto il Criminal della Città et Territorio sia et s'intendi aspettar ad esso Prov.r in prima instantia le sentenze del quali siano appellabili alli Off.i et Magistrati di questa Città nostra non pregiudicando per questo ordene alle giurisdizioni di particolari del Territorio de Cividal et riservando sempre tutto et cadauna utilità alla Gastaldia del Dominio nostro. Dechiarando che quelli che dal Luoco-tenente nostro saranno banditi di tutta la Patria s'intendino et siano etiam banditi di Cividal, e suo Territorio, et

medesimamente possi il Prov.r di Cividal prefatto sin=
dir non solamente di Cividal et suo Territorio ma anco
della Città di Udene et di tutta la Patria.

Capitolo Quarto

Che tutte le condennazioni pecuniarie fatte da esso Mag.co
Prov.r et suo Vicario siano applicate alla Fabbrica del
Palazzo della Ser.ma Sig.a posto in Cividal nel qual
esso abbia ad abitar et fornito che 'l sarà dette con=
dennazioni siano applicate alla fortificazione et orna=
mento di essa Città.

Al Quarto

Che siamo contenti di quanto in esso Capitolo si contiene
intendendosi però di quelle condennazioni che aspettano
ad essa Communità, detratto quanto sarà limitato per
salario del Cancelliero et riservata sempre le utilità delle
condennazioni spettanti alla Gastaldia predetta.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Ago-
stino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio
a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

BB

Capitolo Quinto

Che di tutte le cause civili di essa città e Territorio etiam dei danni dati la Communità di questa Città ovvero li suoi giudici ordinarj siano giudici et cognitori in prima istantia eccettuando le cause feudali et di sale dalle qual cause civil et danni dati le appellationi immediate si devolvano al Tribunal di esso Mag.co Prov.r et suo Predecessor et poi alli Offizj et Magistrati di questa Città di Venetia eccettuando le cause de lire cinquanta in giù le quali siano inappellabili.

Al Quinto.

Vogliamo che delle cause feudali et di sale a cognit. spetti al Luogotenente nostro in tutte le altre cause civili di essa Communità et territorio siamo contenti che li giudici ordinarj della Città siano giudici in prima istantia eccettuando le cause del Territorio, Dolla Storzi ed Ulti... ma volontà delle quali sia in opinion dell'attor andar in prima istantia davanti li giudici di Curia over del predetto Prov.r nostro et le appellazioni delle cause

giudicate in prima istantia per detti di Cividal al Prov.r predetto et poi sì queste come quelle che in prima istantia saranno giudicate da esso Prov.r vadino alli Off.i et Mag.ti di questa Città eccetto le cause di lire cinquanta in giù le quali giudicate che siano per detto Prov.r o in prima istantia o in appellatione siano inappellabili non pregiudicando per questo ordene alle Giurisditioni de particolari del Territorio de Cividal et riservate sempre et tutta et cadauna utilità spettante alla Gastaldia del Dominio nostro.

Capitolo Sesto

Che tutte le Cause che verteranno tra forestieri et habitatori di essa terra et Territorio de Cividal sia in opinione et facoltà di essi forestieri convenire li Rei et procedere nelle predette cause civili in prima istantia dinanzi esso Mag.co Prov.r et suo Vicario ovvero dinanzi li Giudici di essa Città intendendo però che in tutte le predette Cause civili così agitate in prima istantia sì dinanzi il Mag.co Prov.r et suo Vicario come dinanzi li Giudici di essa Città habbino a scriver et formar li processi, eccetto che nelle predette cause de Datii et Sali

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Al Sesto.

Che tutte le cause che verteranno trà forestieri et habitanti di essa terra et territorio di Cividal siano in opinion et facoltà di essi forrestieri convenir li Rei et procieder nelle predette cause civili in prima istanza avanti esso Mag.co Prov.r et suo Vicario overo dinanzi li giudici di essa Città che siamo contenti di quanto in esso Capitolo si contiene, intendendosi però che in tutte le sudette cause civili così agitate in prima istanza sì dinanzi il Mag.co Prov.r et suo Vicario come innanzi li Giudici di essa Città, li Nodari ordinari di essa Città habbino a scriver et formar li processi, eccettuando però nelle materie cause de' Feudi et Sali.

Volemo che nelle Cause che verteranno tra li forestieri et habitanti di essa Città e territorio sii in opinione del forestiero agitar le sudette Cause in prima istanza overo innanzi esso Mag.co Prov.r overo li Giudici di essa Città et territorio sii riservate sempre tutte et cadaune utilità spettante alla custodia del Dominio nostro

Capitolo Settimo.

Che tutti li dazij consueti di Cividal restino integralmente al cons.o et Communità con riservazione di tutti li suoi privileggi, esenzioni, statuti, ordeni et immunità non derogando ad alcuno delli sopradetti Capitoli.

Al Settimo

Ne siamo contenti che tutti i dazij restino in quel stato et che sono al presente con risservazione de tutti li suoi privileggi et esenzioni, statuti come di sopra

Capitolo Ottavo

Che sia eletto un Cassier per esso Mag.co Prov.r che sia però della prefatta Città di Cividal il qual abbia a riscuoter indiffe:rentemente esse condennazioni et tener buon conto delle iscrittioni predette con quel salario che parerà ad esso Mag.co Prov.r di statuir da esser pagato delle condennazioni notariamente et in fine del Regimento sia obbligato saldar la cassa dinanzi esso Mag.co Prov.r et Ragionati di Comun di essa Città di Cividal etc.

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Al Ottavo

Che sia eletto un Cassier per il Mag.co Prov.r, ovvero che sia della Città di Cividal il qual abbia da scuoder tutte le condennazioni spettanti ad essa Communità con le altre condizioni in esso Capitolo contenute: concedemo che cadauno Prov.r debba elegger un Cassier, il quale abbia di confirmazion un Regimento, et il salario suo non possi ecceder Ducati doi al Mese

Capitolo Decimo Sesto.

Che il Vicariato, la Cancellaria, la Cavallaria della Città sua devotissima di Cividal de Friuli non possano esser ne tansadi, ne dati per gratia ad alcuno ne per qualsivoglia modo aggravati, affine che tali curiali condotti dalli Mag.ci Prov.ri contenti della loro mercede possino servir realmente senza rovina de poveri.

Al Decimo Sesto

Che siamo contenti di quanto nel sud.to Capitolo si contiene.

Che ogni fiata, che occorrerà alla predetta devotissima

Città di Cividal convocar il suo Consiglio debba in quello sempre intervenir la persona del Prov.r nostro, ne si possi in quello deliberar cosa alcuna senza la sua presenza

Nel Quaderno della Limitation del Cons.o di X.ci

M.DXXCV. a 2. Luglio in Cons.o di X.ci

[illegible]

1432 — Maggio ...
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

Ducali

1599 : 14 8bre

Marinus [illegible] Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mandato
Provisori Civitatis Forijulii, et successoribus [illegible] [illegible]
tem. et dilectionis affectum. [illegible] [illegible] [illegible]
in Consilio [illegible] [illegible] [illegible] tenoris
infrascripti —
Havendo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per le cause [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Consiglio de 25, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] gli articoli [illegible] [illegible] capitoli
N° 23, et 25 de loro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
auttorità [illegible] [illegible] per li quali [illegible] a loro assignato
il numero determinato [illegible] [illegible] [illegible] tutte
[illegible] deliberationi [illegible] [illegible] et altro come [illegible]
quanto ad [illegible] della Città [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et tutte le altre cose [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
trovano non poca difficoltà nella riduttione de [illegible]
numero così [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], onde è parso conveniente dar alla Città [illegible] questa
honesta sodisfattione [illegible] consigliando quel Proveditor
nostro, però l'anderà parte, che li sopradetti capitoli N° 13
et 25 siano regolati di questa maniera, che nell'avveni-
re [illegible] [illegible] comandato il Consiglio et data la
necessaria notitia in persona, overo alla casa [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de 30 Consiglieri possino le deliberationi, et ordi-
nationi de Consiglieri et altri Offitij, et quando [illegible]
[illegible] numero de quaranta [illegible] auttorità [illegible]
[illegible] [illegible] convenientemente circa il metter [illegible] alla Cit-

darvia

sar ora stipalbi, accrescere, et diminuire Dazi, conforme in tutto, et per tutto alla continenza delli capitoli sopra scritti, li quali nel resto tutti, et s'intendino confermati et approvati come stanno, et giacciono, sì che però il tutto s'intendi dover esser sempre fatto coll'assenso del Provveditor Nostro che per tempora s'attroverà al Governo di quella Città, et non altrimente ~ Quare, auctoritate supradicti consilii mandamus vobis, ut supradictam Partem observetis, ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, ac presentanti restitui faciatis &c.

Date in Nostro Ducali Palatio die XIIII Octobris Ind. XIII.

Antonio Maria Vincenti Seg.rio

1482 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

1688. 19. Giugno. In Pregadi.

In Ordine al Decreto di questo Conseglio 7. Zebb.º passato estesa dalla comendabile pontualità delli Revisori, e Regolatori alla Scrittura la Terminaz.e e li Capitoli ora letti concernenti l'esation del Pubblico danaro nelle Camere di Feltre, Cividal di Belluno, e Cividal di Friul in conformità del pratticato con profitto Pubblico per quelle di Conegliano, e Cologna.

Sia preso che la Terminazione, e Capitoli medesimi restino per auttorità di questo Conseglio intieramente approvati, dovendo il Zelo dè Revisori, e Regolatori suddetti farli pubblicare, et essequire dalli Rappresentanti che per l'avvenire capiteranno alli Regimenti predetti, destribuendo perciò quegli Ordini, che vederanno conferenti al fine medesimo.

Alli stessi Rettori poi à quelli continuerà l' obbligo d'astringere li debitori al pagamento, in=

cantar datij e ricever dalli Datiari le Bieggiarie consueta et altro, dovranno esserle corrisposte le solite due per cento per il riscosso.

Domenico Ciera P. Nod. Duc.

Adì 28. Giugno 1688.

Regole e Capitoli stabbiliti dal Magistrato dell'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Revisori e Regolatori alla scrittura in esecuzione di Parte dell'Ecc.mo Senato de dì 7. Dec.o pass.o con Terminazione de dì 29. Marzo 1688, e confirmati nell'Ecc.mo Senato con Decreto de dì 19. Giugno corrente da esser puntualmente in tutte le sue Parti obbediti et esseguiti in avvenire sotto le pene in quelli contenute dovendo per tal effetto esser pubblicati nella Città di Cividal di Friul al luoco solito come pure registrati in Camera, stampati, et affissi a chiara notizia, et intelligenza di cadauna persona, giusto al Decreto stesso.

1482 — Maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Sia obbligata la Communità di Cividal di Friuli crear un esattore nel suo Magnifico Consiglio, qual durar deb. da quanto stà un Reggimento, principiando dal primo Reggimento che capiterà. Dovendo restar detto Esattore obbligato a dar Pleggiarie idonee e sicure a detta Comunità da esser approvate dallo stesso Consegio a cauzione della medesima Communità restar obbligata al Publico di tutto quello che di tempo in tempo sarà riscosso da medesimi Esattori.

Doverà esso Esattore esser tenuto riscuoter ogni, e qualunque qualità, e quantità di denaro così de' Dazii, Gravezze, Tanse, Campadeghi, Licenze d'armi, condanne, et ogni altra niuna eccettuata in pena al Scontro, che girasse Partita sopra li Libri del dinnaro contato in altra mano di quella dell'Esattor di perdita della carica, pagar del proprio, ed altre afflittive ad arbitrio della Giustizia, et al Cassier, che contasse di perdita del dinnaro, et obligo di contarlo di nuovo.

Doverà esso Esattore esser obligato di trè mesi in trè mesi far capitar il dinaro tutto (detratto però il denaro solito dovuto alla Camera di Palma) che averà esatto dalle ragioni sopradette nella Camera di Udine a spese proprie di detto Esattore, e farsi fare le sue cauzioni dell'esborso che farà con le note de scontro con la qualità del dinaro esatto, e di magistrato à quali sarà destinato, dovendo poi nella stessa Camera di Udine esser tenuto ditta à parte di detto dinaro e con l'occasione di altre missioni esser dato à Cavallari come dinaro capitato da Cividal de Friul da esser contato à Magistrati giusta la nota del detto scontro di Cividal di Friul in pena al scontro di Udine che contravenisse di darli con tal distintione ad arbitrio della Giustizia.

Doverà detto Esattore parimente soddisfare e pagare col dinaro che sarà da esso riscosso, e tratto dei Datij applicati à salariati, e spese da

14[illegible] — maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

esser in un libro specificatamente descritti dal Scontro per caution Publica li Sallariati e spese Publiche occorrenti annuali come al presente à l'Illustris. S.r Podestà e Capitanio, et tali pagamenti doverà esser fatti con previj Mandati cavati dal scontro di Camera, che doveranno esser fatti cavati, sottoscritti da esso, e dall'Illmo Rettor, et esser detti pagamenti girati per Cassa di detto Esattor in consonanza col Scontro da esser fatti con li fondamenti proprij e legali det ti Mandati

Doverà detto Esattor assister con tutta appli cazione alla riscossion tutta sopra accennata (niente eccettuato) et scriver in un giornale in consonanza col Scontro di Camera, e tener ogni altra scrittura, che occorresse.

Doverà detto Esattor in fine d'ogni Reggimento et ogni uno di loro in fine della sua Esattoria far il stabbilimento del scosso, e saldo in Cividal di

Friul che doverà esser scritto dal scontro, e sottoscritto dagli Illmi Rettori che pro tempore saranno qual saldo doverà esser registrato nel Giornale copia autentica del quale co' Quaderno li Rettori doveranno come ora fanno portar al Magistrato per render li suoi conti; dovendo sempre il Publico Rappresentante con la sua auttorità per tutte le sue fontioni che faceva niuna eccettuata (salvo che maneggiar dinnaro ne scodarne di sorte alcuna sotto le pene sopra espresse come indecente alla dignità di Rettore) ne averne utile ne spesa per inviar dinaro

Doverà il Publico Rappresentante far astringer li debitori al pagamento, incantar li dati, ricever dalli Datiari per Camera le Pieggiarie conforme il praticato sin' ora senza che in ciò ne l'Esattore ne la Communità abbi alcuna ingerenza ne obbligatione dovendo anco con sue lettere l'Illmi Rettori sempre accompagnar il dinaro che sarà contato a Udine con il solito ristretto, e fattura

1432 — maggio ...
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

inclusa del Scontro della qualità [del] dinaro à ove è
a chi Magistrati di Venetia destinato, dovendo pur
continuar a trasmetter li soliti ristretti nell'Ecc.mo
Colleggio, et al Magistrato Nostro, et alli Magistrati soli-
ti.

Quando il detto Esattor vorrà condur il dina-
ro di mesi trè in mesi trè come sopra nella Camera di
Udine occorrendo per la condotta del medesimo scorta
essendo ricercato l'Ill.mo Sig.r Luogotenente di Udine
debba mandar li Capelletti a scortarlo, che quando
paja proprio all'Ecc.mo Senato di far le presenti lego-
te doverà esser scritto all'Ill.mo Sig.r Luogotenente
di Udine da sua Serenità, che ad ogni richiesta del
Rettor di Cividal di Friul per scortar il danaro
debba inviarli quelli Capelletti, che ricercherà non
essendo questo altro aggravio alla Communità che
il solito ordine di Banca.

Doverà detto Esattore aver per sua recognizione
dell'Esazione, che da esso sarà fatta di qualsisia

summa e natura niuna eccettuata ricavati doi per

cento da ritenarsi, asse doi per cento avanti di far capitar il dannaro riscosso in detta Camera di Udine di tempo in tempo, secondo le summe che averà riscosso.

Angelo Marcello R. R.

Costantin Renier R. R.

Gerolamo Querini Proc. R. R.

Paulo Sciarpa Nod.

1462 — maggio ...
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

In Dei Aeterni Nomine Amen

Anno ab Incarnatione Domini Nostri Iesu
Christi
millesimo septingentesimo decimo septimo
Indictione X.ma, Die vero XXI. Julii

Gl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Deputati et Aggionti sopra la provision del Dannaro infrascritti colla facoltà impartitagli dall'Ecc.mo Senato con li Decreti 22. Aprile 1717. 17. e 28. Giugno susseguente ò quali resta rimessa a loro E.E. l'esecuzione della vendita della Gastaldia di Cividal di Friuli alla quale restò preferita dalla Pub.ca Benignità la Città stessa come nel precennato Decreto 22. Aprile decorso et essequendo S.S. E.E. anco gli altri due Decreti sopraespressi 17. e 28. Giugno colla predetta facoltà et auttorità hanno dato, venduto e perpetuamente alienato come con il presente istromento danno vendono e perpetuamente alienano essa Gastaldia muda e caneva con tutti li Ius che possedeva sua Serenità al D. Antonio de Brandis Deputato della Città medesima a questo effetto destinato e munito de' necessarij ricapiti atti vedere a loro E.E. e che per nome della medesima Città riceve la presente vendita et alienazione della Gastaldia Muda e Caneva per il prezzo convenuto ed approvato dall'Ecc.mo Senato di Ducati trentatremille settecento V.C in partita di Banco qui sotto registrata e quindi a Sud.ta libera disposizione con li patti, clausole, condizioni accor. ..

dall' autorità dell' Ecc.mo Senato a favore della Città stessa conte-
nute nelli Decreti che saranno qui sotto registrati à quali s'abbia
relazione per l'inviolabile osservanza di quanto in essi resta
espresso e convenuto; dovendo la Città predetta di Cividal del Friuli
esser tenuta all'annua oblazione di para due Pernici nel tempo
del SS.mo Natale al Ser.mo Doge in recognizione dell'alto Dominio
giusto a quanto resta espresso sopra questo punto nelli Decreti
17. e 28. Giugno di sopra annunciati. =

Seguono li Decreti

1717. 22. Aprile in Pregadi.

In aggionta delle distinte informazioni prodotte dal Mag.to de Feudi
sopra la Gastaldia di Cividal di Friuli espone quello de Deputati et
Aggionti sopra la provision del dannaro in adempimento delle com-
missioni ingiontoli le prerogative et utili che seco porta quanto in
varj tempi è stato deliberato e massime col Decreto 3. Febbraro
1698. per l'alienazione della medesima con tutte le pubbliche
ragioni, azioni, giurisdizioni eretta in Contea in ragione di Feudo
perpetuo, suggerendo col sentimento del Nob: H.o e Isepo
Basaggio, che ha ultimamente sostenuto quella P.ca Rappresen-
tanza due maniere per effettuare la vendita senza lasciar pur
la prudenza de Deputati predetti di accennare se fosse cre-
duto proprio d'invitare la Città stessa a farne l'acquisto.
Accompagnandosi però con gradimento li studij impiegati da

1482 — Maggio [...] Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

Coll. — 1788 - 11 Giug. in Pregadi 57

413

Mag.ti e quanto credon proprio di suggerire li detti alla provision del dannaro.
Sia preso che nel riguardo di procurare di raccogliere da ogni fonte dannaro in soccorso della Pub.ca Cassa nelle presenti strignentissime congionture volendosi insieme avere alcun riflesso di preferenza alla Città di Cividal resti deliberato, che la Città stessa sia chiamata all'affrancazione di tutto il Capitale della Gastaldia pred.a stabilendole il prò al quattro per cento conteggiando sopra la vendita di un Decennio, e ciò nel termine di Mese uno dal giorno dell'intimazione, intendendosi che la Città medesima rimanga non solo investita delle riscossioni e rendite spettanti a detta Gastaldia ma della facoltà ancora d'elleggere il Gastaldo che averà a godere tutte le prerogative e condizioni che presentemente possède li stessi, e mentre è sua intenzione di valersi di d.o Capitale, che per la tenuità e moltiplicità delle riscossioni rissulta di poca utilità alla Pub.ca Cassa quando non sia per applicarvi la Communità stessa.
Sia preso, che riconfermandosi il Decreto in tutte le sue parti dei 3. Genaro 1698 correlativo al precedente 2. Decembre 1645 sia la Gastaldia pred.a evolta in Feudo, per retro, ed abbia ad alienarsi colli modi consueti di tali nature di vendite. L'esecuzione del presente Decreto per quello riguarda la Città di Friul sia demandata alla Diligenza, e Zelo del Mag.to

de' deputati alla provision del dannaro onde sia puntualmente adempito dovendo di quanto le sortirà di ricavare con pron-tezza assoggettarne la notizia per lume delle ulteriori pubbliche deliberazioni.

1717. 17. Giugno in C.do

Sortito alla desterità e savij maneggi de' Dep.ti ed Aggionti sopra la provision del dannaro di ridurre alle condizioni oneste e ragionevoli la persona destinata dalla Città di Cividal di Friul per l'acquisto di quella Gastaldia, e di fissar il prezzo anzi le ricercate deffinazioni nella summa di D.ti m/ßß 700:- si raccoglie dalla scritta ora letta venir desiderato che siano nell'Istromento inscritti due articoli. l'uno che ad essa Gastaldia siano uniti li dazij di Muda e Caneva come di già ne corre anco in presente la pratica; e l'altro che li compossessori di Beni alla med.a Gastaldia sogetti abbino a ricevere dalla Città ogni quinquennio l'investitura come fanno al presente dal Ecc.mo Rappresentante al che credendo la prudenza del Mag.to che convenga assentire

L'anderà parte che alli Dep.ti sud.i resti rimmesso il devenir quanto più sollecitamente alla stipulazione dell'Istromento per l'investitura della Gastaldia di Cividal come sopra per l'intiera summa delli D.ti m/ßß 700:- da esser prontamente

1482 — Maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi Paciani.

fatta cassare nella P.ca Cassa con facoltà d'inserirvi anco li due sopracennati articoli delli Dazij della Muda e Caneva, e delle Investiture come è stato ricercato dovendo poi li Mag.to imponere alla Città nell'Istromento quella picciola oblazione che crederà propria in riconoscimento dell'alto dominio, come saviamente viene ricordato.
Sia perciò concessa la permissione di potersi in nome della Città sud.a prender a livello da una, ò più persone il danaro occorrente per l'acquisto d'essa Castaldia, e sia dispensato il pagamento di messettaria Gramatici, Acque, et altro per gl'istromenti che a questo effetto veranno stabiliti, come in simili casi è stato altre volte praticato.

1717. 28. Giugno in Pr.di

Che in aggionta a quanto restò da q.to Conseglio permesso nel Decreto 17. cadente à Pregadi et aggionti sopra la provision del dannaro d'esprimere nell'Istromento da farsi per la vendita della Castaldia di Cividal di Friul sia in compiacimento in:tiero di quella Città parimenti acconsentito di dichiarirsi che all'investitura s'unisca il Laudemio colle ragioni tutte del P.co dominio sopra la Castaldia liberamente et iure allodiali, Che alla Città non abbia da correre alcuna gravezza per

per quello attiene alla Castaldia dovendo continuarsi come ancor corre in presente da possessori de Banni la corrisponsione si dell'ordinarie che dell'estraordinarie imposizioni.
Che fatto immediate l'esborso già stabilito per l'acquisto sia la Città posta al possesso della Castaldia, Muda, e Caneva, e sue vendite che l'annua oblazione che sarà imposta per la recognizione dell'alto Pco Dominio non abbia a portar alcun obbligo alla Città per pta compreda, ma che rimarchi solo il beneficio spezioso conferitogli dalla preferenza e dell'elazione del Castaldo, senza obbligo di prendere in alcun tempo investitura.
Sarà inoltre specificato che a cauzione di quelli che somministrano alla Città stessa il dannaro per tale acquisto essa possa obbligare li particolari all'affrancazne dei Censi per estinguere con questi li Capitali per tal effetto formati et obblighi parimenti per la manutenzione dei medesimi tutti li frutti provenienti dalla Castaldia, muda e Caneva e li Beni ancora, e Dazi predetti, oltre le vendite particolari della Città stessa.
Con queste condizioni stipulando l'Istromento sarà dell'attenz. del Magto il far che quando sia più sollecitamente sia terminato l'affare, nel maneggio del quale ha contribuito tutto il fervore più desiderabile con pubo intiero gradimento.
Segue la Copia di Partita.

1482 — Maggio 1 — La conferma ... Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Tratta dal Giornal del Off.º Cons.ᵉ del Dep.ᵗᵒ in Cecca
Laus Deo 1717. @ 28. Luglio

Per Ill.ma Sig.ᵃ // @ Ser.ma S.ᵃ d.ᵗᵒ D. sedici mille seicento sessantasei
L 16: 8 V. sono li quati @ 10 corrente in maggior summa
stante il saldo di Cassa a debito del Banco ... et a credito di S.ᵃ
S.ᵃ sud.ᵃ per li scritti nell' Uff.ᵒ sopra Banchi per contenta di 7.
corrente d. Il Gio: Paolo Co: Giovanelli disse giusto l' Istromento
de dì 6. detto in atti di Giacomo Macello Nod.º Veneto et esser per
conto dell' imposta del prezzo, per il quale con li Decreti dell'
Ecc.mo Senato 17. e 28. Giugno ... restò accordato l'aquisto
alla Città di Cividale di Friuli della Gastaldia di detto loco unita-
mente alli due Dazij della Muda, e Caneva, e con le condizioni
e prerogative contenute nè sudetti Decreti giusto in tutto, e per
tutto al mand.º dà Dep.ᵗⁱ et Agg.ᵗⁱ sopra la provision del Dannaro
de dì 27. corr.ᵉ in Filza delli ord.ⁱ al n.º 5456: — f 2666:13:4
Per Ser.ma S.ᵃ per aggio // @ S.ma seg.ᵗᵃ detta D. tremille trecento
trentatrè G 6 sono per aggio delli sopradetti — — f 333:6:8
Per Banco del giro astraord.º // @ Ser.ma S.ᵃ d.ᵗᵃ D.ᵗⁱ undecimillequattrocen-
to sedici G 16: - scritti in detto @ 24. cor.ᵉ per Benetto Molin
Proved. agli ori cò Argenti in Cecca disse in ord.ᵉ al Mand.º dell'
Uff.º del Proved. di detto gno, e per conto della Città di Cividal
di Friuli in affrancazione di parte del Capitale risultante
sopra le vendite della Gastaldia Dazij di Muda e Caneva di
d.ᵃ Città acquistata dalla med.ma, e ciò in ordine à Decreti

dell'Ecc.mo Senato 17. e 28. Giugno passato colle condizioni
e prerogative contenute ne' medesimi Decreti e sono per il re=
stante prezzo dell'acquisto come sopra giusto in tutto e per tutto
al mandato de' Deputati ed Agg.ti sopra la provision del danaro
antedetto al n.o antedetto V — — — — £ 1141:13:4
Per Serma S.a p. aggio, a S.ma Sig.a antedetta £ duemille ducento
ottantatrè C.i 8. sono per il aggio delli sopradetti — £ 228:6:8

Andrea da Mula C.r

Giacomo Negri Scontro.

Salb.o Venier Dep.to

Alvise Pisani S.r G.a Agg.to

Piero Pasquali Dep.to

Michiel Morosini Agg.to

Angelo di Schiatti Segret.o

1482 — Maggio 1 — [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Mandato di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Poñ. — 1788 - 11 Giug.o a Luglio — 57.

46

1432 — Maggio 1 — La comunità di Cividale ottiene dal Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Martasso di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Poli — 1788 – 11 Giug. in Pregadi 57

47

Dominium Venetiarum etc.

Nobilibus et Sapientibus Viris Antonio Dolfin de suo mandato Locumtenenti et ... fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Stabilita con replicati Decreti del Senato 1633. 30 ... e 10 ... 1647 a ... ... in ordine à suo antiche e concordati privilegi la ... ... di poter vender ... a maggior ... si faccia in Udene, ... umiliata alla ... ... e ... nell'ingiunto foglio e che contro il tenor ... ... vengono pregiudicati — Concorrendo però noi prontamente ... ... volemo col Senato che li privileggi ... ... et ... incarichiamo il zelo vostro all'invigilare a ciò con particolar studio, onde tolti i ... ... Publica ... ... con ... etc.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 17 ... ... 16..

... Zalandino ...

...

... ...

1482 — Maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Nazione più in giù delle case dei nobi Paciani.

Consiglio [illegible] Domenico [illegible] my
[illegible] Daniele [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] permesso di [illegible] consistere
al Collegio [illegible] per [illegible]
Congregazione Somasca [illegible] [illegible] in[illegible]
[illegible] Precettori [illegible] [illegible] e
quelle pure de' Consultori [illegible] in [illegible], che con sensi uni
formi rilevano per [illegible] del servizio della Città,
[illegible] per riuscire [illegible] mente e [illegible] secondo
la [illegible] [illegible] come [illegible] per [illegible] disposizione
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dunque [illegible] [illegible], [illegible] concorre, che
resti impiegato ad uso e [illegible] Collegio il luogo dov'era
l'[illegible] dello [illegible] [illegible] [illegible]
pubblico Comando fu unito all'altro di S. Giacomo, ed
acconsente [illegible] assegnazioni [illegible]
[illegible] mente fatte da alcune [illegible] [illegible] Confraternita [illegible]
che [illegible] corpo di maggior somma [illegible] delle [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quattrocento [illegible]
[illegible] rimanente [illegible] quattrocento cinquanta [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mantenimento de' Padri Precettori
offerendosi la Città di supplire col tratto delle [illegible] [illegible]
non [illegible] rimane che [illegible] [illegible] [illegible] Do
veranno [illegible] [illegible] Padri, che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
lo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] capitoli
concordati fra la Città, e la detta Congregazione per [illegible] miglior
governo e [illegible] del [illegible] Collegio [illegible].

[illegible] [illegible] XVII. Aprile [illegible] XIV. MDCCVI.
Gio: Batta Franceschi Seg.rio

1402 — maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

49

[illegible]	108344:
[illegible]	50392.
[illegible]	14704:
[illegible]	480.
[illegible] Luoghi [illegible]	144
Dacj ordinary	35696:
Tanse Arti, ed Edifizj sopra [illegible]	2288:
Sussidio, e Quartirone	31136:
Camp[...] [illegible]	21000
[illegible]	13250
Affittanze pubbliche	132:
[illegible]	203350:

1402 [...] maggio [...] Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

50

[illegible] passivo della contrastata Camera escluso il salario del Veneto Provv.[illegible] che [illegible]

Utile [illegible] [illegible] utilità [illegible] per un Quinquennio in anno	781..
Al Pastor [illegible]	4[illegible]21.17
Salario all' Avvocato Fiscal	900
Al Ministro Appuntadore	1..
Al Governator dei Dazio	124
Summa	1[illegible]

Stato attivo delle Casse [illegible] della [illegible]
di Cividale

Rendita annuale dotta del Camerlengo per [illegible] una comp[illegible] un [illegible] | 113713:-6:8
Rendita detta del Collegio [illegible] gio compresa la compazione delle [illegible] | 8118:18
Rendita delle [illegible] aequi acrescimento | 5290:
Rendite de[illegible] Castaldie compresa la [illegible] e Laudemmj in decennio | 15710:19:8

	142336:-4
Passivo contratto	125866:-3
Attivo resta	16451

Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Paciani.

51

[illegible]

[illegible] della Rendita [illegible] lengo – – – 11112:14:6

Livelli, e provvisione alli Comasceri per le [illegible] le pubbliche sulla Rendita del Collegio [illegible] 5408.

Provvisioni [illegible] a peso della Rendita delli Daci accrescimento – 4960

Provvisioni, e Provvelli carricanti la [illegible] della [illegible] – 1243[illegible]

13885:[illegible]

Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Maddalo di S. Giorgio a sinistra del Natizone più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Poli — 1788 - 11 Giug.o in Poegdi

sp

sp

corche fu
trè, e m
vo augum
altri Sold
di sette p
Che al
nari, e t
ze, ò Bu
tribuir al
nistri, che
Che de
da vender
gazze, ò
tiero staro
Li pred
hora prati
nità, così
ni, ò per
gazze, ò
acciò poss
in pena d
perdita de
nonziato;
gilare circ
tigo, che

14.. — Maggio
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Poll. 1788 - 11 Giug.o in Pregadi 57

SB

Chi ven
di Lana,
ra, dovrà
ſurar, & ricever reſpet
do ſottoſcritto, altrime
ta applicate per mettà
altra mettà ad arbitrio
Proveditori, che ſaran
Che qual ſi voglia
in mercato in pocca,
pagar al Daziaro ſoldi
un bezzo per peſenale
Nobbili, Cittadini,
no ne' loro Grannari E
così all' ingroſſo come
alcuno; ma delle Biad
detto Dazio in ragion
Li Panni, che ſaran
Città paghino piccoli
dovranno pagare ſoldi q
bito gionti in queſta C
ne poſſino eſſer compr
zione in pena di perdit
reſtando incaricati anco
canti à fine &c.
Sia tenuto il Condut
habino à miſurar tutte
ne alcun altro s' ingeri
plicate ut ſupra.
Il Conduttore ſia ten
del importar del Dazio
merlengo di Comun, a
maria forma anco perſo
ne poſſano intardarſi, o

[illegible] — Maggio [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Monastero di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Poli. — 1788 - 11 Giug. in Pregadi — 57.

54

54 ranto li Forastieri, che li Bottegari dover
gar al Daziaro soldi sedici per ogni cent

Dovranno li predetti venditori, ed altr
esser si voglia prima, che introdurre nelle
teghe, o vender detto Formaggio, e Ca
farlo pesare all' Officio della pesa deputat
sta Magnifica Comunità, e non altrove,
na di contrabando, e d'irremissibile per
la robba.

Quelli che porteranno Pesce di Mare
Città, e fra le Giure portandolo a dosso
un soldo, e mezzo per volta, a Cavallo
Asinelli, o Mulli soldi tre, e se sopra
soldi otto per volta dopo che sarà scarric

Debba esser pagato per ogni miro d'O
tre, e mezzo, e se l'Oglio sarà condotto
Città dopo scarricato debba pagarsi la met
to Dazio solamente, non dovendo alcuno,
durrà Oglio in questa Città farlo scarricar
ma non averà denonziato al Daziaro, in
lire 25., e di pagar doppio Dazio, qual
metà sia del Conduttore, o de' Ministri c
sero l'esecuzione, e l'altra ad arbitrio de
lentissimi Proveditori, che saranno pro

Le Basse, che saranno vendute da' Fora
siano tenute ad alcun Dazio da pagarsi d
simi; nè dal compratore, se non nel ca
questo volesse rivenderle, il quale sia ten
gar il Dazio come sopra.

Che il detto Conduttore sia obbligato
Dazio di trè mesi in trè mesi in giuste, e
li rate, nelle mani de' Signori Camerlengh

Ristampati in UDINE 1783

Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Maddasso di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nob: Pacinni.

Coll. — 1788 – 11 Giug. in Poggi 57

55

c
b...

55 *Capitoli d*

CHE il Da
to della
ca Comu
principio
Michiele
della Vig
Chi vo
fra le Gi
ordinarie espresse nel Statu
ogni Vitello soldi sedici per
to, Montone, e Pecora s
Bue soldi nove, e piccioli
ogni lira di Carne; e ciò s' in

Chi comprerà Porci per
po venduto, paghi soldi sed
nutrito Porci in Casa in Ci
der parte della Carne, e l'
zio medesimo.

Se alcuno farà Carne, e
sottoposte nelle Giurisdizio
solito scodersi detto Dazio,
simo nel modo come di so
no delle Festività delle pre
ammazzar un Vitello, ove
far

Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Ago-
stino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Ma[illegible] di S. Giorgio a sinistra del Nat[illegible] più in giù delle case dei nobi: Paciani.

Poli. — 1788 - 11 Giug.° in Sieg...

14[illegible] — [illegible]
Papa Eugenio IV la soppressione delle monache di S. Agostino e ciò per la loro sregolatezza. (È il Martaffo di S. Giorgio a sinistra del Natisone più in giù delle case dei nobili Paciani.

Copia

1788 - 11 Giugno in Pregadi

Al Pub.co Mag.to di Cividal del Friuli

Intese le inf.ni del Mag.to de' Rev.ri e Reg.ti delle Entrade Pub.che sopra la terminaz.e da voi estesa a riordinazione del Gov.o Politico, ed Economico delle Convalli di Antro, e Merzo della Schiavonia di codesta vostra Giurisdiz.e, il Senato che la riscontra consona alle Pub.che massime l'approva con l'autorità sua come sta estesa, assieme che l'articolo nono riguardante i Sindici, a cui poteste aggiungere la condizione che al terminar del loro carico, subir devono alla contumaccia di altrettanto tempo quanto rimasero stati in Off.o, e intelligiarete poi alla sua esatta esecuz.e.

E delle presenti sia data cop.a a detto Mag.to =

de' Rev.di e Reg.ri dell'Eccelso Pub.co
per Ministero di quanto si delibera sopra
la di lui scrittura che in ora si è letta.

concorda

Colpi Archivio

Copi.

Nella cognizione derivata a questa Curia con l'esperienza, ed in fatto e per le replicate rimostranze, e reclami in più incontri sopraggiunti delli indicibili mali che derivano alla Sudetta Schiavonia delle due unite Consolarie di Castro, e Mezzo, che abbracciano il riflessibile numero di trentasei Comuni, a motivo dell'indisciplinata viziosa trascuratezza, forma del Corpo dell'Arengo, che unito al luogo solito in S. Quirino le rappresenta per il che deveniamo a terminare per il caso, ed unico bene di dette due Consolarie, ed a regola di detto Corpo quanto segue.

1 Entrando in detto Arengo li Deputati delli respettivi Comuni, cioè un Deputato per Comune, che sarà, ed hora, eletto dalla Vicinia di ogni Comune con assistenza del respettivo Decano, e Giurato, ognuno in

detto numero di Deputati, e delle respettivi Decca[?]i grandi, uno per Contrada, ed in oltre entrando pure li due Giurati gran di uno per Contrada, e la persona dell' Eccellente Avvocato, in tutti al numero di quarantauno, non possa, ne debba in av venire mai intendersi il detto legittimo Arengo, quando non siano intervenuti personalmente nel medesimo in numero per lo meno di trenta delli sudetti; che dovranno esser di volta in volta nomi natamente Constati, e descritti, perchè abbiano da ballottare le parti, che veranno proposte —

2.º Non si intenderà mai presa veruna parte che verrà proposta, quando non abbia riscossi in suo favore più della metà de' Votti di quelli, che saranno inter venuti in detto Arengo —

3.º Che le parti, che verranno proposte, dovranno

esser sempre ballottate a Votti segreti cioè à bussolo, e balle; come si accostuma in tutti li ben regolati Corpi, onde levato sia ogni motivo di privati riguardi, ed alli pericoli di dissensione cotanto funesta ad ogni Corpo, e specialmente a dette due unite Contrade, e così similmente le nomine alli Carichi, doveranno esser fatte con andar a Capel o per elegger per la nomina quelli che sortiranno le balle d'oro, dovendo esser queste in numero di quattro; intendendosi sempre che sia eletto quello tra' gli nominati, e ballottati, che sorpassata la mettà de' votti, averà riconosciuto [illegible] numero di balle; per la qual cosa doveranno farsi le provisite delli bussoli, e balle a spese delle dette due unite Contrade

4.° Nella discussione delle materie, che verranno proposte, non potrà parlare se non

che uno per volta seduto al suo luogo, al quale soggetto verranno tutti richiesti del loro sentimento per ordine, che si troveranno seduti, onde sarà schivata la solita confusione, e tumulto

3.^{zo} Dovrà il Corpo dell'Arengo eleggersi un Cancelliere, ovvero Scrivano giurato, il quale abbia di volta in volta sopra libro a parte notare fedelmente li nomi di Votanti, le parti che verranno ballottate, e prese, e le nomine alli Cariche, il tutto con le respettive loro ballottazioni

4.^{to} Che oltre le dichiarate persone di Votanti, e Cancelliere, o Scrivano giurato non ardisca chi si sia sotto veruno pretesto portarsi in detto Arengo, onde sia per assoluto levata occasione inavvenire, ed a correzione del passato, ogni soggezione, e tumultuario schiamazzo, restando incaricati li Sindici, ed ogni individuo del

del Corpo di portare le più sollecite notizie alla Sub.ª Rappresentanza di ogni trasgressione nel proposito per le opportune correzioni

7mo.

Non sia lecito a veruno, che non abbia legittima eccezione di rinunziare al Carico di Deputato per l'Avengo in pena di Dt. 15 da esser applicati al Comune, che lo elesse, e debba continuare in tale Carico di Deputato per lo meno un'anno, e mezzo, salva sempre libertà al Comune eligente di poterlo anche prima cambiare a piacere, o di dispensarlo per grazia, previa però in ogni caso la elezione d'un altro, sicchè mai sia il Comune mancante del di lui Deputato all'Avengo, che lo rappresenti

8.º Le convocaz.ni dell'Avengo si faranno farsi con polizze d'invito, che saranno petter

ingiungere alli respettivi Deput.i, e soliti entrare in Arengo spettino alla cognizione, e deliberazione del Congresso, cioè dell'Eccellente Avvocato, due Sindici, e due degli avanti Deputati uno per Contrada da eserv eletti come nel terzo Capitolo —

9.° Che li Sindici non possano ballottarsi, se non che di tre in tre anni, ad uno per volta, con distanza di Mesi diciotto tra l'una e l'altra delle ballottazioni, onde, cambiandosi, rimanga sempre alla testa degl'affari un Sindico Vecchio, che sappia il filo delle cose; avvertendo di eleggere sempre a così importanti Carica persone le più probe, intelligenti, e capaci di presentarsi presso le pubbliche Carriche per esporre li bisogni delle Contrade.

10.° Che li Sindici, ad ogni altro che riceverà, ed aministrerà soldo di ragione delle

dette Contrade, dovranno ogn'anno nel
Mese di Giugno rendere esatto conto
con polizza da essere custodite in filza
presso il Cancelliere, o Scrivano dell'Arengo,
quali polizze dovranno esser lette in
pubblico Arengo, e riddotte quindici
giorni prima al detto Cancelliere, o
Scrivano per poter esser esaminata
a piacere d'ogni Deputato

11.° Dovrà esser destinato un Cassiere, o sia
Esattore, e Custode della Cassa del
detto Corpo, a cui siano contribuite
le Tasse solite farsi, il quale abbia
a tenere esatto registro dell'introito,
e dell'uscita, e col obbligo dell'annu=
ale resa di Conto al tempo suddetto;
dovendo li Comuni far contare al detto
Cassiere puntualmente le rispettive loro
rate, ciò alla più lunga nel termine
di giorni venti dopo stabilite, altri=
mente

sia tenuto detto Esattore rilasciare imman=
tinente la sommaria esecuzione con
lievo di pegni al Comune difettivo
per la somma mancante, e verso qual-
sisia individuo del medesimo, ne sia
luogo a reclamo, ed opposizione veruna,
se non che dopo eseguito il pagamento
nella Cassa, e salva sempre all'Assemb=
lea inveterata, e più ora cresciuta con=
suetudine di applicare li provvedimenti,
e discipline, che stimerà più ad=
dattate, e meno gravose nelle dette
due unite Contrade per il necessario
più facile, e più sicuro provvedimento
alla Cassa Comune

12 Che li obbligati intervenire in Assemb.
cadano in pena di ₤ 510; quelli o[?]
senza giustificare legittima indispen
sabile

Cassa mancheranno di provvedersi; qual
pena sia eseguita come sopra dall'
esattore per conto della Cassa Comune.
E la presente approvata che sia dalla
Sovrana Autorità; debba esser invio-
labilmente eseguita.

Data dalla Canc.^ria^ Prov.^le^ di Cividal
del Friuli li 2 Agost.^o^ 1788

Zan Carlo dr. Zorzi Prov.^r^ e Cap.^no^

Tratta dall'Autentica esistente n. Nod.^o^ del Senato 1788 11 Giugno

Concorda

Celsi R.^o^ Archivio

~~tutti~~ sono ~~tenuti~~ non ostante Privileggi di qual si sia sorte per la forma delle cose giudicate, e tanti Decreti Pubblici in tal materia protestando di nullità alle tali quali avvantaggiose espressioni di dette Estese, essendo detta Città anco essa privilegiata, come è stato letto il Privileggio et havendo le sudette Contrade Beni di molta rilevanza, come dalle Carte lette

L'andera Parte, che sia preso nel Bossolo Bianco per le sudette Contrade d'Antro, e Merso; il Verde per la Città, ed il Rosso non sincero.

B: p le Contrade —— 7)
V. p la Città —— 11) Fù preso p la Città.
R. non Sincero —— 2)

Civid.e primo Feb.o 1803.
Francesco Londolo Coadjut.e della Cancellaria della Mag.ca Città copiò dagli originali registri esistenti in quest'Archivio Pret.o ...

ABAA
548

Venezia 8. Giugno 1799.

À dato l'Imp. R.° Governo Generale tutto il conveniente riflesso alle trè differenti ricerche comprese nel ricorso dei Popoli della Schiavonia sopra Cividale del Friuli denominati Convalli d'Antro, e Merso componenti trentasei Ville, ed a quanto sopra le ricerche medesime venne rappresentato dalli Nob.i Provveditore commessi d'informare nel proposito, e trova inteso anche il R.° Fisco, di poter devenire alle seguenti determinazioni.

In quanto alla prima ricerca riguardante li Settiti, che metodicamente vengono ogni anno imposti da quel Corpo denominato Arringo per gli occorrenti interni bisogni a carico di tutte le trentasei Ville, rilevando il Governo non avere il medesimo Corpo nè Rendite, nè Cassa per supplire alle spese ordinarie del Ministero, ed altre esigenze, e che per li metodi sempre così per serie di secoli, e risultanti dai prodotti documenti le imposizioni fatte da quell'Arringo seguivano senza previe licenze, e consecutiva approvazione accorda perciò, onde evitare gli addotti inconvenienti la continuazione dei Settiti ordinarj, prescrivendo però, che per tutte le imposizioni estraordinarie ed insolite, che occorrer potessero debba quel Consiglio domandare la previa superiore approvazione. Ad oggetto quindi di porre un freno anche agli arbitrj, ed eccedenze possibili nei Settiti ordinarj, e di annuale consuetudine volendo il Governo limitare una precisa somma da non eccedersi, stabilisce quella di Ducati 600. V.P. annui per le due Convalli componenti n.° 114. Masi, venendo così a consistere l'aggravio in meno di Ducati 5 per Maso ossia Possessione, aggravio, che diviene discreto, e tolerabile, e che non dovrà minimamente eccedersi.

In quanto alla seconda ricerca concernente la conferma de' Privileggj de' Popoli stessi; il Governo

alli Nob.i Provved.ri di
Cividal del Friuli

esaminati

esaminati li documenti prodotti comprovanti, che dall'anno 1492 26. Settembre discese ad accordarle le esenzioni, che godevano al tempo della Dedizione 1420. da tutti li pesi, e Gravezze, e che un tal Privilegio le venne confermato con posteriori Decreti del Governo Veneto 1658. 11. 8bre, e 1715. 8. Giugno, fatto pure riflesso anche al Giudizio 24. Marzo 1755. ad essi pienamente favorevole, seguito in Contraditorio in confronto del Territorio piano col taglio delle due Sentenze, una del 1537. 9. Genaro del N.H. Luogotenente Generale della Patria del Friuli, e l'altra del 1595. 29. Xbre. del N.H. Provveditore di Cividale del Friuli come Giudici Delegati, assente perciò, che li Popoli medesimi continuino a godere degli antichi loro Privileggi, ed esenzioni delle Gravezze ordinarie, e delle Fazioni reali, e personali, e ciò a tenor delle precitate Ducali 1492. 1658. e 1715. e susseguente Giudizio 1755. 24. Marzo, e del Piano stesso d'Organizzazione 6 Feb.° 1798., dichiarandosi però che detti Popoli s'intendono soggetti al pagamento del Dacio Pestrino, e del Sussidio non eccepito dalli loro privileggiati Titoli, ed obbligati inoltre a sottostare a tutte le Fazioni, pesi, Serviggi, e prestazioni, che occorressero per uso dell'Armata di S. Maestà da esserle però comandate o dalli Nob. Deputati della Patria del Friuli, o dalla Deputazione alle Sussistenze di Udine, o da qualunque altra Autorità direttamente a detto Arringo, come Corpo separato, ed indipendente dalla Città di Cividale del Friuli in vigore degli stessi Privileggi.

Riguardo finalmente alla terza ricerca tendente a voler concentrare nelli loro due Uffici Feudali dipendenti dall'Inv.ª 1694. 21. Aprile le Giurisdizioni Feudali sparse nel Distretto, siccome l'aderirvi,

sarebbe

sarebbe lo stesso, che ledere al Privilegio accordato dal Veneto Governo alli rispettivi Giurisdicenti colle Ducali 1713. 13. 9bre, e riconfermato dallo stesso Piano d'Organizzazione, così trovando innamissibile la domanda, e giusta in conseguenza l'opposizione che a ragione ne fanno li Nob: Provveditori di Cividale del Friuli, viene in tal Parte licenziato, come se stato prodotto non fosse, il fatto ricorso. Li Nob: Provveditori surriferiti porgeranno in Copia legale la dovuta conoscenza del presente Decreto alle riccorrenti Convalli d'Antro, e Merso, e dell'esecuzione ne avanzeranno al Governo i relativi riscontri

Pellegrini

Bussenello I. R. Seg.rio

Per Copia Conforme

Francesco Gondolo Coad.re
alla Cancel.a della Mag.ca Città
di Civid.e del Friuli

Il primo Feb.o 1803.

111.13
15A8

Venezia 18 Xbre 1800.

In seguito alle rimostranze dalla Città di Cividale del Friuli umiliate all'Imp. Rº Gente Governo relativamte al Gubernial Decreto 5. Giugno 1799 implorandone dichiarazione sopra due parziali articoli, cioè in quanto alla preservazione delle prerogative, diritti, ed onorificenze del Gastaldo, che per acquisto fattone del 1717 spetta ad essa Città di eleggersi, e perchè preservate bensì alle Convalli di Antro, e Merso le esenzioni ad esse concesse, in quanto poi a tutte le altre gravezze e prestazioni, cui sono obbligate, ed in quanto a Giurisdizione debbano essere unite, e dipendenti dalla Città medesima prestatisi li più accurati esami, e confronti sulle allegazioni, e sulli documenti dalle respettive Parti prodotte; colla certa base delli risultati dalli medesimi l'Imp. Rº Governo Gente in dichiarazione del precitato Decreto 5. Giugno 1799 delibera.

Primo. Che salve al Gastaldo eletto dalla Città di Cividale del Friuli le onorificenze, privileggi, autorità, ed emolumenti come all'Epoca primo Genº. 1796. quanto alla Giudicatura Civile, e Criminale, come è stabilito dall'Investª 1627 21. Aprile possa intervenire colla personale sua assistenza unitamente al Giudice ordinario, senza altra ingerenza, che quella di rilasciare, e firmare gli atti occorrenti nel solo caso, che mancasse lo stesso Giudice ordinario, come praticavasi a detta Epoca 1796.

2do. Che salvi alle Convalli li Privileggi, ed esenzioni tutte concesse dalle Ducali 1492. 16. 7bre, e relative a favore di quegli abitanti, nei che sono del tutto separati, ed indipendenti dalla Città predetta, quanto poi a località di Territorio, ed a Giurisdizione, in tutto quello non sono esenti, resta espressamente dichia:

rito

rito, che non si è mai inteso col riferito Decreto
. 5. Gennajo 1799. ne s'intende di alterare quella
unione, e dipendenza dalla Città di Cividale del
Friuli, che era in pratica a detta Epoca 1796.

In quanto poi alle estraordinarie Fazioni, pesi, servizj, e prestazioni, che occorressero per uso delle Armate di Sua Maestà, a quali sono pure obbligate sottostare le Convalli, per togliersi li scontentamenti, L'Imp: R.º Cesareo Governo prescrive che debbano essere elette dalla Città due persone ed altre due dalle Convalli predette, fornendole d'ogni occorrente facoltà, con quella pure di eleggere un quinto in caso di loro discordia, le quali persone elette conformar dovranno un equo Piano di Comparto con tutti li riguardi di ragione, e di Giustizia, e con riflesso alla maggiore, o minor quantità de respettivi generi somministrabili di prodotto delle respettive situazioni e del minor o maggior numero de Fazionanti quanto alle prestazioni personali da essere innalterabilmente osservato tanto dalla Città, e suoi Suburbj quanto dal Basso-piano, e dalle Convalli stesse in ogni caso di Militar requisizione, che venisse ordinato alla Città di Cividale, da cui colla norma prefissa dal detto Comparto, dovrà essere ripparttita a ciascheduno de Corpi predetti per il loro respettivo incombente Caratto, ed il preordinato Comparto entro il periodo di un mese dovrà essere assoggettato per la sua approvazione a questo Imp: R.º Governo Cesareo.

Il R.º Giudice Civile di Cividale resta incaricato a comunicare in Copia conforme la presente deliberazione alli Nob: Deputati della Città, ed ai

Capi

Rappresentanti le Convalli di Antro, e Merso per loro norma, e direzione, eccitandoli al tempo stesso alla pronta destinazione delle persone incaricate della conformazione del preordinato Compartto che si farà sollecito esso R.o Giudice di subordinarlo senza ritardo all'Imp: R.o Gen.le Governo.

Grimani

al R.o Giudice Civile di Cividal del Friuli

Busenello R.o Seg.o

Dall'originale esistente nella Cancellaria della Mag.ca Città di Cividale del Friuli copiò oggi p.mo Feb.o 1803.

Francesco Lonardo Coad.

3977

[illegible]

[illegible]

PASINI D. ANTONIO

N. L.

Ospedale dei Battuti di
Cividale – Libro 2°
delli confini – carta 78 verso
= die martis 4 Junii 1577
sub logia villae Botenicco

luogo vocato pissulon
tenuto "per haeredes
q. D. Antonii de Nicoletti
notarii Civit."

– Inventario 1551 ...
1553 e 54 S. Maria de' Bat-
tuti affitta terreni in Co-
rona per man di ms. An-
tonio Nicoletto nodaro
di Cividale

È questi il padre di
Marcantonio, nato
c. 1538 ?